SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Syscor» *(11A16490)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benzac» *(11A16491)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vastarel» *(11A16492)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lipofene» *(11A16493)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentalyn» *(11A16494)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tegens» *(11A16495)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mirena» *(11A16496)*

Importazione parallela del medicinale «Tobradex» *(11A16497)*

Importazione parallela del medicinale «Sirdalud» *(11A16498)*

Importazione parallela del medicinale «Depakine Chrono» *(11A16499)*

Importazione parallela del medicinale «Neobrufen» *(11A16500)*

Importazione parallela del medicinale «Neobrufen» *(11A16501)*

Importazione parallela del medicinale «Norvasc» *(11A16502)*

Importazione parallela del medicinale «Norvas» *(11A16503)*

Importazione parallela del medicinale «Norvas 5 mg» *(11A16504)*

Importazione parallela del medicinale «Normaflore» *(11A16505)*

Importazione parallela del medicinale «Efferalgan» *(11A16506)*

Importazione parallela del medicinale «Maalox Plus 50» *(11A16507)*

Importazione parallela del medicinale «Harmonet» *(11A16508)*

Importazione parallela del medicinale «Atarax» *(11A16509)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Moxonidina EG» *(11A16510)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ciprofloxacina Teva» *(11A16511)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gabapentin AWP» *(11A16512)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dovobet» *(11A16513)*
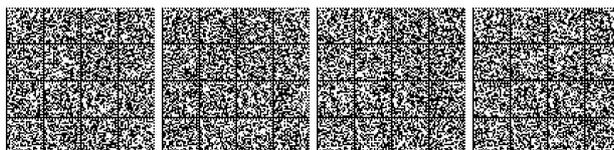
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. **215**.

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per l'Amministrazione della difesa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 1.
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 747.649.929 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 98.548.822 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 298.461 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 122.024 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 256.320 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 266.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 309.242 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.

15. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa complessiva di euro 7.485.360 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 185.360 nei Balcani.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.081.868 per l'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011. Per l'impiego di personale militare nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011, si provvede a valere sulle risorse disponibili dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; si applica l'articolo 6, commi 1, 2, lettera *c)*, e 3, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 143.259 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.

18. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 430.000.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 6.180.586 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.695.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 128.190 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 541.803 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.048.367 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 735.454 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 514.244 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 289.043 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 29.410 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 80.440 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

29. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 2.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta:

a) nella misura del 98 per cento, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni di cui all'articolo 1, comma 11, nella missione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, nella missione EUPM in Bosnia-Erzegovina e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 1, commi 22 e 25;

b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nelle missioni, di cui all'articolo 1, comma 13;

c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 1, comma 3, e nella missione UNMISS, di cui all'articolo 1, comma 17.

3. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, e al personale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, è corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa può avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.

Art. 3.

Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
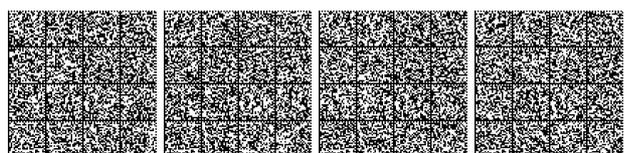
Art. 4.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 600.000.000 e, per il Ministero degli affari esteri, pari a euro 60.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

Art. 5.

Disposizioni per l'Amministrazione della difesa

1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione ed efficientamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 831:

1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i ruoli speciali»

2) dopo il comma 6, è aggiunto, il seguente:

«6-*bis*. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi dei ruoli normali ovvero speciali del Corpo sanitario, su richiesta della Forza armata interessata è consentito, mediante concorso per titoli ed esami, il transito nel rispettivo ruolo normale ovvero speciale del Corpo sanitario degli ufficiali con il grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli della stessa Forza armata, in possesso, per il transito nel ruolo normale, di una delle lauree e della relativa abilitazione all'esercizio della professione previste per il citato ruolo ovvero, per il transito nel ruolo speciale, della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

b) all'articolo 833, comma 1, le parole: «limitatamente ai gradi di maggiore e tenente colonnello» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello»;

c) dopo l'articolo 833, è inserito il seguente:

«Art. 833-*bis*. *Trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare –1*. A decorrere dal 1º gennaio 2013, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali della Marina militare laureati in ingegneria edile, civile, civile idraulica, dell'ambiente e del territorio o in architettura, reclutati ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e operanti nel settore delle infrastrutture sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

2. Gli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare laureati in ingegneria o in architettura, che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, possono transitare, a domanda, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.

3. Gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi dei commi 1 e 2 mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»;

d) all'articolo 1096, comma 3, dopo le parole «comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti», sono inserite le seguenti: «o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico»;

e) all'articolo 2190:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nell'anno 2012, euro 5.000.000 nell'anno 2013 ed euro 4.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.».

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento.».

3. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4,

comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:

a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;

b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;

c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 6.

Modificazioni dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico pratici qualora abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi.»;

b) al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

2) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.»;

c) al comma 5-*ter*, le parole: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, comprese quelle relative al porto ed al trasporto delle armi» sono sostituite dalle seguenti: «sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5-*bis*, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse».

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 7.

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 34.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla legge n.49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possono inviare o reclutare in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione identificano le misure volte ad agevolare l'intervento di Organizzazioni Non Governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per i fini umanitari.

3. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 33.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 18, nonché la spesa di euro 2.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro 33.300.000 cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto, possono, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2012, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
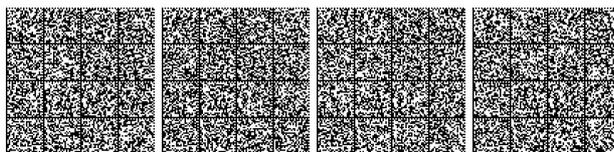
Art. 8.

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 5.236.199 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC).

3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 995.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.500.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano e al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico.

5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.167.719 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 800.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 250.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 3.000.000, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana,.

9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 11.500.000 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.

11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 616.940 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all' ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 152.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

12. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 48.000.

13. E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonché per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .

14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 852.945 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen e in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni.

E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 178.022 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 360.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario è corrisposta una indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

15. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 300.000 per l'anno 2012.

Art. 9.

Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, i decreti attinenti alla applicazione della legge medesima sono adottati congiuntamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli articoli 7 e 8, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 7, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

6. Alle spese previste dagli articoli 7 e 8 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto.

7. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 7 e 8, nonché delle disponibilità degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e agli articoli 1, 2 e 10, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, con legge 2 agosto 2011, n. 130, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

9. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di

cui all'articolo 7, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

10. All'articolo 3, comma 12 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2010, n. 126, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 febbraio 2012».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 5, comma 4, pari complessivamente a euro 1.402.405.458 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

RICCARDI, *Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*

Visto, *Il Guardasigilli:* SEVERINO

11G0257

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. **216**.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga termini in materia di assunzioni

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.

3. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2009-2012". Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.
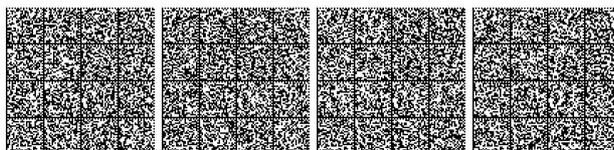
6. I termini di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prorogati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Art. 2.

Proroga Commissario straordinario C.R.I.

1. L'incarico di commissario. straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.

Art. 3.

Proroghe in materia di verifiche sismiche

1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è differito al 31 dicembre 2012.

Art. 4.

Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI

1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 5.

Proroga di termini relativi al termovalorizzatore di Acerra

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012".

Art. 6.

Proroga dei termini in materia di lavoro

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni";

b) al comma 1-*ter*, le parole "biennio 2009-2010" sono sostituite dalle seguenti: "quadriennio 2009-2012";

c) al comma 2, le parole: "per il biennio 2010-2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni".

2. I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e 1-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012.

Art. 7.

Proroghe in materia di politica estera

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012".

Art. 8.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: "per gli anni dal 2001 al 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 al 2012";

b) all'articolo 2223, comma 1, le parole: "dal 2012" e "Fino al 2011" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:"dal 2013" e "Fino al 2012";

c) all'articolo 2243, comma 1, le parole: "sino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2013".

2. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2013-2014".

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Art. 9.

Programma triennale della pesca

1. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, così come prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.
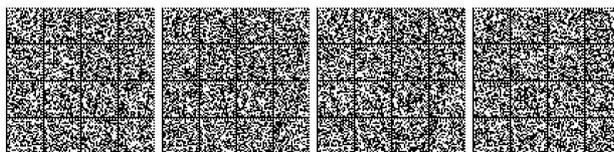
Art. 10.

Proroga di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 54, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 3 luglio 2013".

2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è fissato al 31 dicembre 2012.

3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il termine, già stabilito dall'articolo 1-*bis* del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2014.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

5. La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, è prorogata fino al 31 dicembre 2012.

Art. 11.

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*undecies*, le parole: "1 gennaio 2012" sono sostituite dalla seguenti parole "1 gennaio 2013";

b) al comma 7-*duodecies*, le parole: "per gli anni 2010 e 2011" sono sostituite dalla seguenti parole " per gli anni 2010, 2011 e 2012 ".

2. All'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012".

3. All'articolo 21-*bis*, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 giugno 2012".

5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 marzo 2012".

Art. 12.

Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».

Art. 13.

Proroga di termini in materia ambientale

1. Fino al 31 dicembre 2012, ai Presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012."

4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2 luglio 2012".
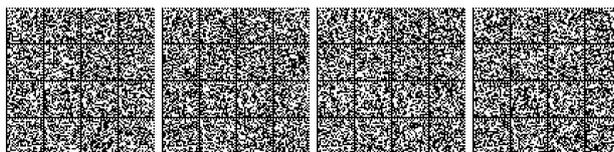
5. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 14.

Proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 15.

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.

2. All'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».

3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identità, è prorogato al 31 dicembre 2012.

5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "sino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2012".

7. Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 16.

Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo

1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidità ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base verifiche di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-leg-

ge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
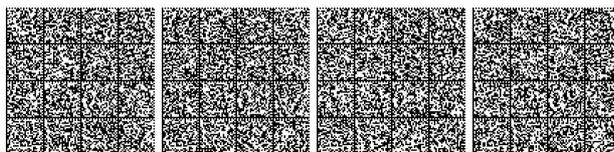
2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 17.

Infrastrutture carcerarie

1. La gestione commissariale di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012. A tale fine è nominato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un apposito commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Ferme restando le prerogative attribuite al Ministro della giustizia, al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 sono attribuiti i poteri, già esercitati dal Capo dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 non spetta alcun tipo di compenso.

Art. 18.

Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA

1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.

Art. 19.

Proroga dei termini per l'emanazione di provvedimenti in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili

1. Al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

b) all'articolo 8, comma 7, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

c) all'articolo 11, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

d) all'articolo 11, comma 4, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

e) all'articolo 12, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012";

g) all'articolo 16, comma 2, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

h) all'articolo 18, comma 1, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

i) all'articolo 23, comma 1, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012";

l) all'articolo 25, comma 1, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2012"e le parole: "a partire dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 2013".

Art. 20.

Conservazione somme iscritte nel conto della competenza e dei residui per l'anno 2011 sul Fondo per il 5 mille del gettito IRPEF

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2011, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2012, tra i pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

Art. 21.

Proroga di norme nel settore postale

1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-*bis* del predetto decreto.

2. Il termine di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2013.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

Art. 22.

Continuità degli interventi a favore delle imprese

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi in essere a sostegno delle imprese, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, possono essere prorogate, per motivi di pubblico interesse, sino alla piena operatività delle norme attuative dell'articolo 5, comma 5-*sexies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la riduzione di almeno il 10% delle commissioni di cui all'articolo 41, comma 16-*undecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 23.

Esercizio dell'attività di consulenza finanziaria

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 24.

Adempimenti relativi alla rilevazione del Patrimonio delle Amministrazione pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato

1. All'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2012" e all'articolo 2, comma 222, periodo tredicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".

Art. 25.

Proroga della partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale

1. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria, in attuazione degli impegni assunti in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Area Euro del 9 dicembre 2011 e delle riunione dei Ministri delle finanze dell'Unione europea del 19 dicembre, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo Monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente.

2. In attuazione del comma 1, la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la conclusione di un accordo di prestito bilaterale per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. L'accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Su tale prestito è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

4. I rapporti derivanti dal predetto prestito saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

5. È altresì autorizzata l'eventuale confluenza del suddetto prestito nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente.

6. Per la concessione della garanzia dello Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche mediante l'eventuale utilizzo delle risorse finanziarie ivi previste. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Proseguimento delle attività di documentazione, di studio e di ricerca in materia di federalismo fiscale e di contabilità e finanza pubblica

1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 1, comma 17 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è prorogato al 31 dicembre 2013. Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per assicurare la formazione specialistica nonché la formazione linguistica di base dei dipendenti del Ministero previa stipula di apposite convenzioni anche con primarie istituzioni universitarie italiane ed europee".
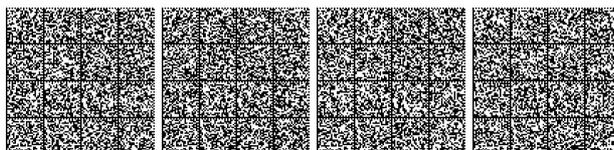
Art. 27.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di spese per investimenti delle regioni

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i periodi secondo, terzo e quarto, sono sostituiti dai seguenti: "Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.".

2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 è inserito il seguente : "2-*bis*. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.".

Art. 28.

Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.

1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

Proroghe di termini in materia fiscale

1. Alla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole: "nel 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2012".

2. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre:

a) dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, maturati a partire dalla predetta data;

b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-*bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 2) e al comma 25, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decorre dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi maturati a partire dalla predetta data.

4. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

5. All'articolo 36, commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013», le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010» e le parole: «1° ottobre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».

6. All'articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 marzo 2012".

7. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: "gennaio 2011" e "dall'anno 2010" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "gennaio 2014" e "dall'anno 2013"».

8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini origina-

riamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
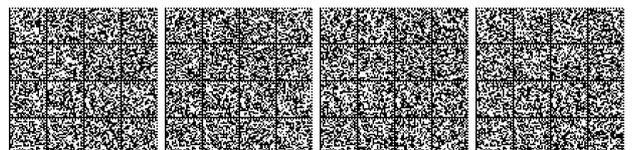
9. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.

10. Al primo periodo del comma 196-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

11. I termini indicati dal comma 31, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6 mesi.

12. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p-*bis*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012.

13. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) al comma 34, le parole: "entro il 30 novembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012";

b) al comma 37, le parole: "entro il 30 ottobre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2012".

14. Per l'anno di imposta 2011 il termine per deliberare l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l'aumento o la diminuzione si applicano sull'aliquota di base dell'1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell'1,23 per cento.

15. Nel limite massimo di spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2011, è disposta nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede per il 2011 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il predetto Fondo è incrementato, per l'anno 2012, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per il corrispondente importo di 70 milioni di euro.

16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 12-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012». Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2013 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 3,38 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto il seguente: "La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000.".

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

11G0260

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 566ª seduta pubblica per venerdì 30 dicembre 2011, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno

Comunicazioni del Presidente.

11A16658

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2011.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a trattenere in servizio dirigenti scolastici per l'anno 2011-2012, nonché ad assumere personale docente ed educativo e personale ATA a tempo indeterminato, a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 101, che prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e successive modifiche e variazioni, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che, per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge n. 296 del 2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola;

Considerato che come già previsto in applicazione dell'art. 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola continua a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Vista la citata legge n. 244 del 2007, ed in particolare l'articolo 2, commi 411 e 412;

Visto il citato decreto-legge n. 112 del 2008, ed in particolare l'art. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto l'art 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni

possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie";

Vista la nota del 20 aprile 2011 n. AOODGPER.3482, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio II, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere n. 429 dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di cui 414 richieste di trattenimento in servizio, 10 riammissioni in servizio e l'immissione in ruolo di 5 idonei, che hanno instaurato contenzioso, tuttora pendente, e che probabilmente avrà esito favorevole nei confronti degli stessi;

Vista la successiva nota del 5 maggio 2011, n. AOODGPER.3892, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio II, nel rappresentare la grave situazione di difficoltà in cui versano le istituzioni scolastiche per la notevole carenza di dirigenti scolastici, illustra il proprio fabbisogno;

Considerato che sulla base dei dati forniti da parte degli Uffici scolastici regionali alla citata Direzione generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, risulta che i posti dirigenziali vacanti e disponibili al 5 maggio 2011 sono quantificati in n. 1.254 unità, depurati dalle istituzioni scolastiche dimensionate fino all'anno scolastico 2010/2011 per un totale di 430 istituti soppressi, a cui vanno aggiunti ulteriori 734 posti a seguito di cessazioni previste al 31 agosto 2011;

Preso atto che alle carenze di organico rappresentate si è dovuto sopperire mediante l'attribuzione di una notevole quantità di reggenze, atteso che il ricorso alla stessa comporta gravi ripercussioni e pregiudizio alle attività degli istituti interessati;

Tenuto conto che la richiesta di autorizzazione al trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici riguarda un solo anno scolastico, in ragione dell'ipotesi auspicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, entro tale periodo, siano state ultimate le prossime procedure concorsuali e possano essere assunti i nuovi dirigenti scolastici;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica – in data 13 giugno 2011, con la quale è stato trasmesso al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'autorizzazione ad assumere n. 429 dirigenti scolastici, al fine di acquisire il prescritto parere;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 27 luglio 2011, n. 18739 con la quale, alla luce dei pareri della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio legislativo – Economia resi, rispettivamente, con note prot. 81068 del 13 luglio 2011 e prot. ACG/19/RIFPA/9548 del 15 luglio 2011, il medesimo Ministero esprime l'assenso all'autorizzazione ad assumere limitatamente alla richiesta di trattenimento in servizio di n. 414 dirigenti scolastici per il solo anno scolastico 2011/2012;

Ritenuto di aderire al parere espresso dal Gabinetto del Ministero dell'economia e delle Finanze e di procedere ad autorizzare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al trattenimento in servizio di n. 414 dirigenti scolastici per il solo anno scolastico 2011/2012;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

Visto in particolare l'art. 9, comma 17, del citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008; tanto al fine di garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza e stabilità nella pianificazione degli organici della scuola;

Vista la nota del 24 giugno 2011 n. AOODGPER.5266, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale scolastico, ha richiesto l'autorizzazione alla nomina in ruolo di personale della scuola;

Visto il CCNL sottoscritto in data 4 agosto 2011, relativo al personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del decreto 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 3 agosto 2011, in corso di perfezionamento, che, in attuazione dell'art. 9, comma 17, del decreto legge n.70 del 2011, ed in esito alla richiamata specifica sessione negoziale, definisce una programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, e che, per l'anno scolastico 2011/2012, prevede l'assunzione di 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'anno 2010/2011 e 36.000 unità di personale ATA, da autorizzare con le procedure previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Ritenuto che le assunzioni previste nel predetto piano sono comprensive del contingente numerico di vincitori delle progressioni verticali del personale ATA, da assumere eventualmente in esito alle relative procedure, purché bandite nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Considerato che il predetto piano assunzionale, che ricomprende, oltre le predette progressioni verticali, an-

che il numero dei posti oggetto della riserva e dell'accantonamento indicati nelle premesse del citato decreto in data 3 agosto 2011, deve essere annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Ritenuto di dover autorizzare, per l'anno scolastico 2011/2012, l'assunzione di 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell' anno 2010/2011 e 36.000 unità di personale ATA, come previsto dal citato decreto del 3 agosto 2011, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Considerato che, come peraltro chiarito con circolare congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in data 22 febbraio 2011, n. 11786, per il personale del comparto Scuola si procede, in materia di assunzioni, con le modalità prescritte dall'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come successivamente modificato ed integrato;

Visto il citato articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'Economia e delle Finanze;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *ii)* da cui deriva che tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono emanati dal Presidente della Repubblica, salvo diversa disposizione di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trattenere in servizio, per il solo anno scolastico 2011/2012, le seguenti unità di personale:

- n. 414 dirigenti scolastici.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2011/2012, ad assumere le seguenti unità di personale:

- 30.300 unità di personale docente ed educativo, di cui 10.000 a completamento della richiesta di assunzioni effettuata per l'anno scolastico 2010/2011, con retrodatazione giuridica al medesimo anno e utilizzando per le assunzioni le graduatorie ad esaurimento vigenti nell'anno 2010/2011;

- 36.000 unità di personale ATA comprensive del contingente numerico di vincitori delle progressioni verticali, purché bandite nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 1, foglio n. 242.

11A16517

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2011.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3987).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di
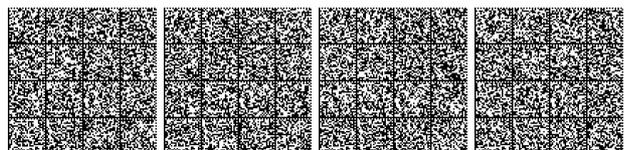
L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Viste le note del Commissario delegato, prot. 18918/AG del 29 settembre 2011, prot. 19811/AG del 13 ottobre 2011, prot. 20759/AG del 28 ottobre 2011 e prot. 22538/AG del 24 novembre 2011;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del territorio sulla base della convenzione del 26 novembre 2009, prot. 63556, anche al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese, è autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di euro 1.117,44, al comune di Bussi sul Tirino la somma complessiva di euro 82.576,04 ed al comune di Introdacqua la somma complessiva di euro 6.080,00 al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennità di occupazione, per il ristoro dei danni e per la riduzione in ripristino dei beni immobili già utilizzati come aree di accoglienza. I comuni rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo delle somme loro assegnate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 89.773,48, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del territorio sulla base della convenzione del 10 settembre 2009 per l'espletamento delle attività connesse alla requisizione temporanea di beni mobili ed immobili per far fronte alla necessità di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto e ospitati in tende o strutture alberghiere residenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 39 del 2009 e dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, è autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di euro 4.650,00 al fine di consentire all'Ente locale il pagamento, agli aventi diritto, dell'indennità di requisizione. Il comune rendiconta al Commissario delegato l'utilizzo delle somme assegnate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 3.

1. Al fine di assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio aquilano colpito dal sisma del 6 aprile 2009, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è autorizzato ad effettuare i lavori di straordinaria manutenzione della palazzina «C» della caserma Campomizzi dell'Aquila, da destinare ad alloggi per gli studenti universitari, nei limiti dell'importo di euro 88.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009.

3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con esclusione delle deroghe ivi previste al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53.

Art. 4.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011 è aggiunto il seguente comma:

«4. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione le risorse derivanti dalle donazioni private, non finalizza-

te dal Comitato dei garanti, da impiegarsi con il medesimo vincolo di finalizzazione di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, ed a chiudere i conti correnti aperti ai sensi del comma 3 del citato art. 5.».

Art. 5.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3892 del 13 agosto 2010 dopo le parole «accertato il rapporto» sono aggiunte le seguenti: «di coniugio o».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16536

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2011.

Conferma della dichiarazione dello stato di emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti nella regione Lazio fino al 31 dicembre 2012 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3963 del 6 settembre 2011;

Considerata la grave situazione determinatasi nella gestione dei rifiuti prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della Città del Vaticano, in ragione del prossimo esaurimento delle volumetrie residue della discarica di Malagrotta dove attualmente vengono smaltiti;

Considerato che la Commissione europea ha notificato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora per l'infrazione 2011/4021 relativa alla gestione della discarica di Malagrotta, ritenendo la stessa inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria di riferimento;

Visto il decreto del 27 dicembre 2011, n. 5699, con cui il Consiglio di Stato ha accolto, con provvedimento reso *inaudita altera parte,* l'istanza di sospensiva dell'ordinanza del TAR del Lazio n. 4338/2011, per l'effetto sospendendo fino alla camera di consiglio del 17 gennaio 2012 l'efficacia del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza ambientale nel settore dei rifiuti nella regione Lazio fino al 31 dicembre 2012, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3963 del 6 settembre 2011;

Considerato che la sospensione dei richiamati provvedimenti impedisce al Commissario delegato - Prefetto di Roma di adottare le misure necessarie per prorogare il conferimento dei rifiuti prodotti nei comuni della provincia di Roma presso la discarica di Malagrotta;

Considerato che dette azioni non possono essere intraprese da altro Ente pubblico, anche in considerazione della pendenza della procedura d'infrazione comunitaria sopra indicata;

Ritenuto che occorre assicurare lo smaltimento dei rifiuti urbani nei comuni della provincia di Roma senza soluzione di continuità per scongiurare il rischio di irreparabili pregiudizi alle matrici ambientali ed alla salute delle persone, almeno fino alla conclusione dell'incidente cautelare avanti al Consiglio di Stato;

Considerato che ogni disfunzione nel ciclo dei rifiuti, a fronte di un bacino di utenza così significativo come quello stanziato nei comuni predetti e tanto più la sua sospensione, determina altresì evidenti rischi di compromissione del regolare mantenimento dell'ordine pubblico;

Considerato che è divenuto indispensabile provvedere in regime derogatorio all'ulteriore abbancamento dei rifiuti nella discarica di Malagrotta;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2011

Decreta:

Per le ulteriori motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è confermato fino al 17 gennaio 2012 lo stato di emergenza ambientale in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta ed alla conseguente necessità di realizzare un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il Presidente : MONTI

11A16809

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2011.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni, relativi all'emissione del 30 novembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 93084 del 22 novembre 2011, che ha disposto per il 30 novembre 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art.4 del menzionato decreto n. 93084 del 22 novembre 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2011;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 183 giorni è risultato pari a 6,504. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 96,800.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 6,330 ed a 7,426.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A16719

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Serban Daniela Giorgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Serban Daniela Giorgiana a Scornicesti (Romania) il 3 ottobre 1984, cittadina rumena, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Biologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Biologo»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Biologie, specializarea biologie» conseguito presso l'«Universitatea din Pitesti» nella sessione giugno 2007;

Preso atto che in Romania la professione di biologo è regolamentata nel senso che il professionista per esercitare nel settore sanitario deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della salute previa iscrizione all'«Ordine dei chimici, biologi, biochimici» e che con la sola laurea è possibile, invece, esercitare la libera professione in tutti gli altri settori, mentre in Italia la professione di biologo iscritto nella sez. A contempla anche il settore sanitario;

Preso atto altresì che l'istante non ha dimostrato il possesso dell'autorizzazione e che quindi la domanda non può essere accolta per la sezione A;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Biologo» - sez. B -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Serban Daniela Giorgiana a Scornicesti (Romania) il 3ottobre 1984, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Biologi» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16523

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cesareo Monica Maria Giuseppina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

ILDIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Cesareo Monica Maria Giuseppina, nata il 1° maggio 1976 a Milano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Milano Bicocca in data 29 marzo 2001;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Milano 17 luglio 2003;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Milano di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 6 agosto 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Murcia» dal 29 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Cesareo Monica Maria Giuseppina, nata il 1° maggio 1976 a Milano, cittadina italiana, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16524

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Coman Constantin Dorin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Coman Constantin Dorin nato a Bumbesti (Romania) il 22 agosto 1961, cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploma de Inginer in profilul electric specilizarea automatizari si calculatoare» conseguito presso l'«Institutul Politehnic Traiaxi Vuia din Timisoara» nella sessione giugno 1986;

Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorità rumena nel caso del sig. Coman, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Al sig. Coman Constantin Dorin nato a Bumbesti (Romania) il 22 agosto 1961, cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 8 (otto) mesi le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritto e orale) 1) energetica e macchine a fluido; (solo orale) 2) impianti termoidraulici e 3) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3;

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale»;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A16525

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marchesi Lorenza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Marchesi Lorenza, nata il 2 marzo 1971 a Pavia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Pavia in data 23 maggio 2001;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Pavia il 10 ottobre 2003;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Milano di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 5 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 3 novembre 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Murcia» dal 29 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita

dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Marchesi Lorenza, nata il 2 marzo 1971 a Pavia, cittadina italiana, di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16526

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 novembre 2011.

Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della società Aeroporo di Treviso - AER Tre S.p.A. (Decreto n. 63075).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 30 maggio 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Aeroporo di Treviso - AER Tre S.p.A., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di quattro mesi, in favore di un numero massimo di undici lavoratori operanti presso l'aeroporto «Antonio Canova» di Treviso che verranno posti in CIGS per il periodo dal 1º giugno 2011 al 30 settembre 2011;

Visto il decreto n. 61504 del 15 settembre 2011 con il quale è stato autorizzato trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di undici lavoratori operanti presso l'aeroporto «Antonio Canova» di Treviso per il periodo dal 1º giugno 2011 al 30 settembre 2011;

Visto l'accordo governativo del 7 ottobre 2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Aeroporo di Treviso - AER Tre S.p.A., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di quattro mesi, in favore di un numero massimo di diciassette lavoratori operanti presso l'aeroporto «Antonio Canova» di Treviso che verranno posti in CIGS per il periodo dal 1º ottobre 2011 al 31 gennaio 2012;

Vista l'istanza con la quale la società Aeroporo di Treviso - AER Tre S.p.A., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di tredici lavoratori operanti presso l'aeroporto «Antonio Canova» di Treviso per il periodo dal 1º giugno 2011 al 30 gennaio 2012;
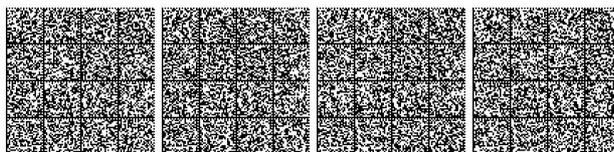
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di tredici lavoratori operanti presso l'aeroporto «Antonio Canova» di Treviso per il periodo dal 1º ottobre 2011 al 31 gennaio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di tredici lavoratori operanti presso l'aeroporto «Antonio Canova» di Treviso della società Aeroporo di Treviso- AER Tre S.p.A., per il periodo 1º ottobre 2011 al 31 gennaio 2012, Unità: di Treviso - Aeroporto «Antonio Canova» - Matricola INPS: 8403894006.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A16527

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 dicembre 2011.

Cancellazione dal registro delle imprese di 175 società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545 octiesdecies 2° comma del codice civile;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli Uffici di livello dirigenziale non generale; Considerato che a seguito di attività di vigilanza, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12/10/2011 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese concernente le cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni, cooperative indicate nell'elenco all'uopo predisposto ed allegato al sopra citato avviso;

Dato atto che non sono pervenute entro i termini domande intese a consentire la prosecuzione della liquidazione da parte di creditori ed altri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Conservatore del registro imprese territorialmente competente vorrà provvedere alla cancellazione dal registro medesimo delle società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 dicembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 4 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	LA FAMIGLIA - COOPERATIVA SOCIALE	AQ	SAN BENEDETTO DEI MARSI	ABRUZZO	01475010664	02/03/2005	
2	MEDICINA TEATINA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CH	CHIETI	ABRUZZO	01942910694	22/09/2005	
3	L'AQUILONE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CH	SAN SALVO	ABRUZZO	01949280695	23/12/2005	
4	PUNTO SERVICES 2000 PICCOLA SOC. COOPERATIVA DI SERVIZI E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	CH	ALTINO	ABRUZZO	01908610692	24/02/2005	
5	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA APOLLO 14	PE	PESCARA	ABRUZZO	00280630682	27/05/1994	**UNCI**
6	D.M.C. SOCIETA COOPERATIVA DI TRASPORTI E SERVIZI IN LIQUIDAZIONE	PE	PESCARA	ABRUZZO	01597170685	21/12/2007	
7	EDIL SUD 2001	MT	TRICARICO	BASILICATA	01042780773	14/11/2006	
8	INSIEME 96 SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PZ	VIETRI DI POTENZA	BASILICATA	01248370767	27/10/2004	**CCI**
9	MERUM SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PZ	BARILE	BASILICATA	01437010760	23/04/2008	
10	PACE	PZ	POTENZA	BASILICATA	00266570761	28/06/1996	**UNCI**
11	OASI VERDE	CS	CASTROVILLARI	CALABRIA	01597130788	23/11/1998	
12	COOPERATIVA EDILIZIA CASA 78	CS	BELVEDERE MARITTIMO	CALABRIA	00436110787	20/02/2001	
13	COOP. LA CITTADELLA	CS	COSENZA	CALABRIA	01245210784	24/01/2005	
14	FREEMAR SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CS	CETRARO	CALABRIA	02207830783	15/02/2002	
15	LABOR 93 SOCIETA COOPERATIVA	CZ	LAMEZIA TERME	CALABRIA	01927420792	26/01/1998	**CCI**
16	PETRILLINA SERVICE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	RC	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	01601330804	25/05/2004	**UNCI**
17	ALBATROS SOCIETA COOPERATIVA	RC	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	92000170800	21/01/1999	**CCI**
18	COOPERATIVA A R.L. AZZURRA - AGRUMARIA OLEARIA ED ORTOFRUTTICOLA	RC	MELICUCCO	CALABRIA	01183720802	16/05/2002	**CCI**
19	EUROPA SERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	AV	ARIANO IRPINO	CAMPANIA	02332890645	20/08/2007	
20	A.M. TRASPORTI	BN	PADULI	CAMPANIA	01331810620	16/11/2007	
21	ATHENA	BN	MORCONE	CAMPANIA	01321510628	29/01/2007	
22	LA RINASCITA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CE	PARETE	CAMPANIA	02864730615	18/04/2002	**UNICOOP**
23	DELA COSTRUZIONI	CE	CASAL DI PRINCIPE	CAMPANIA	03041430616	07/07/2006	**UNICOOP**
24	DIVINA SOCIETA COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	CE	CASALUCE	CAMPANIA	01855350615	18/01/2006	
25	SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. LA DIRETTISSIMA	CE	FALCIANO DEL MASSICO	CAMPANIA	REA CE-69756	29/01/1994	
26	EDIL BELLORO PICCOLA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CE	TEVEROLA	CAMPANIA	02863210619	24/07/2008	**UNICOOP**
27	LE FORMICHE COOP. A R.L.	CE	SANTA MARIA LA FOSSA	CAMPANIA	02258810619	10/01/1997	
28	COOP. ROSA SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO	NA	CASAVATORE	CAMPANIA	03826821211	25/09/2002	
29	PARCO DEI NOCI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	NA	MARIGLIANO	CAMPANIA	03549150633	29/05/1996	
30	BELSITO 82 - COOP. SRL	NA	NAPOLI	CAMPANIA	03678570635	17/01/1989	
31	GEOS - GEOMETRIA E SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07268740631	25/01/2007	
32	SOCIETA COOPERATIVA LABOR A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07972370634	05/10/2006	
33	EURO 2 SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	GRAGNANO	CAMPANIA	04583551215	25/10/2006	
34	IL LAVORO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE	NA	MARIGLIANO	CAMPANIA	07296910636	30/03/2006	**UNICOOP**
35	VESUVIO P.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	SCISCIANO	CAMPANIA	01168480638	04/10/2006	
36	VANESSA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE	NA	TORRE ANNUNZIATA	CAMPANIA	03128340639	14/06/2006	

ELENCO N. 4 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
37	SOCIETA COOPERATIVA LA CAYENNA IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	04379091210	19/12/2006	
38	SOCIETA COOPERATIVA LAVORO RECAPITI IN LIQUIDAZIONE	NA	SOMMA VESUVIANA	CAMPANIA	04850651219	26/05/2010	
39	COOPERATIVA EDILIZIA REGIONE CAMPANIA SRL 274	NA	BRUSCIANO	CAMPANIA	92016930635	10/12/2003	
40	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ANTONIETTA	NA	CASTELLAMMARE DI STABIA	CAMPANIA	01599440631	29/12/1995	**CCI**
41	EDIL LAZIO - COOPERATIVA EDILIZIA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI	NA	VILLARICCA	CAMPANIA	04786060634	14/12/1999	
42	AUTUNNO SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	SOMMA VESUVIANA	CAMPANIA	03549641219	24/03/2003	
43	COOPERATIVA SOCIALE CAMPANA	SA	SIANO	CAMPANIA	02676960657	08/01/1999	
44	IL GRILLO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SA	ANGRI	CAMPANIA	03659870657	07/02/2005	
45	LA BASE	SA	SALERNO	CAMPANIA	00640010658	11/09/2000	**UNCI**
46	AITEL TELEMATICA- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SA	CAMPAGNA	CAMPANIA	02947990657	27/07/1998	
47	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA COLLINA DEL SUD	SA	CAPACCIO	CAMPANIA	00596620658	01/04/1992	
48	WORK POINT PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02093011209	09/07/2002	
49	EDIL PROGECT SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	EMILIA R.	02065031201	13/12/2004	
50	C.R.P. COOPERATIVA PER LA RICERCA E LA PROGETTAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02099790376	30/05/1984	**LEGA**
51	CENTRO FACCIOLI IN LIQUIDAZIONE	BO	SAN PIETRO IN CASALE	EMILIA R.	01689621207	13/12/2005	
52	IL CANESTRO SOCIETA COOPERATIVA	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	03979150376	21/02/1994	
53	TECNO SERVICE	LT	CORI	LAZIO	01251370597	21/03/1994	
54	ARGO SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LT	TERRACINA	LAZIO	01804730594	25/10/2006	**UNICOOP**
55	COOPERATIVA DI FACCHINI E DI LAVORO AUSONIA	LT	PONTINIA	LAZIO	00085840593	12/11/2002	
56	CABOL PREFABBRICATI	RI	RIETI	LAZIO	00768060576	26/08/1995	
57	COOP '94 SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	RI	RIETI	LAZIO	00825580574	27/06/2001	
58	START SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	09093341007	21/09/2010	
59	ECLETTICA 2001	RM	ROMA	LAZIO	06577411009	12/12/2005	**UNICOOP**
60	MULTISERVICE SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	07866551000	17/04/2008	
61	COOPERATIVA EUROSERVIZI 2002 IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06904611008	14/05/2009	**UNICOOP**
62	EQUIPE SERVICE- SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	RM	POMEZIA	LAZIO	05410471006	13/12/2000	
63	SANTA CORNELIA COUNTRY CLUB- SOCIETA COOPERATIVA PER LO SVILUPPO DELL'EQUITAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	03733331007	11/02/1999	
64	POLIS SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	08529000583	23/06/1999	
65	L'OFFICINA CLUB SOC. COOP.	RM	ROMA	LAZIO	06150260583	15/12/1986	**LEGA**
66	PLURISERVICE- SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	03894511009	11/12/1991	
67	MONDIAL 90 - SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	03798761007	04/11/1993	
68	SOC.COOP. ARCOBALENO	RM	ROMA	LAZIO	05142361004	19/11/1999	
69	C.T.A. - COOPERATIVA TECNICHE AVANZATE	RM	ROMA	LAZIO	04982640585	30/03/1989	
70	EDERA 90 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	MONTECOMPATRI	LAZIO	04074781008	20/06/1996	
71	SKAT SOCIETA COOPERATIVA	RM	POMEZIA	LAZIO	08156600580	16/01/1991	
72	COOPERATIVA STUDIO RUEN DATA	RM	POMEZIA	LAZIO	03524371006	09/04/1998	
73	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LA BILANCIA E LA SPADA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	80071440582	10/12/1992	
74	CENTRO SERVIZI 87- SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	RM	ROMA	LAZIO	08098410585	11/06/1987	
75	PUNTO LINEA SUPERFICE	RM	ROMA	LAZIO	04506111006	21/07/1998	

ELENCO N. 4 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
76	PACKAGER COMUNICAZIONE E IMMAGINE	RM	ROMA	LAZIO	03927591002	16/12/1994	
77	TEATRO ITALIANO CONTEMPORANEO	RM	ROMA	LAZIO	03288240587	15/06/1984	
78	COOPERATIVA DI SERVIZI VARI TRE TORRI	RM	ROMA	LAZIO	01659200594	26/03/2001	
79	CO.S.IM. SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	13272280150	21/11/2000	UNCI
80	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA LUPASTER IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06198681006	21/12/2005	
81	NEW EXPRESS 2001- SOCIETA COPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ARICCIA	LAZIO	02034810602	11/11/2005	
82	GRAFICOOP SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	03625850965	17/11/2005	UNCI
83	FLASH SERVICE SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	08117931009	10/04/2009	
84	MESON SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	80443090586	16/12/1992	
85	CO.FI EUROPEA - COOPERATIVA FIDI EUROPEA	RM	ROMA	LAZIO	03751181003	03/11/1995	
86	COOPERATIVA MELOGRAMMA	RM	ROMA	LAZIO	03860040587	03/02/1983	
87	URBE DISTRIBUZIONE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	RM	ROMA	LAZIO	06599740583	04/02/1992	
88	L'EXALIBUR SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	05198580580	02/07/1996	
89	COOPERATIVA EDILIZIA NICOSIA	RM	ROMA	LAZIO	80442320688	24/10/1996	
90	COOPERATIVA NUOVA DIOGENE BIS - SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	80117910580	16/07/1999	
91	STELLA POLARE SECONDA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	ROMA	LAZIO	MANCANTE	06/06/1969	
92	CIENNEDI CENTRO NUOVA DIFFUSIONE	RM	ROMA	LAZIO	06245360588	14/02/1989	
93	LA COCCINELLA 82 SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	RM	ROMA	LAZIO	05373320588	30/01/1985	
94	QUATTRO GAZZELLE - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	ROMA	LAZIO	80147370581	15/05/1997	
95	NUMERO UNO	RM	ROMA	LAZIO	08403920583	15/12/1994	
96	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA L'IRIS	RM	ROMA	LAZIO	04137601003	27/04/1995	
97	SOC. COOP. ALFA	RM	ROMA	LAZIO	97005880584	28/04/1995	
98	COOPERATIVA AUTISTI TURISMO LAZIALE	RM	ROMA	LAZIO	02908740588	08/03/1989	
99	COOPERATIVA EDILIZIA TIBURTINA VALERIA	RM	ROMA	LAZIO	02314360583	11/01/1983	
100	LE NUOVE PLEIADI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	ROMA	LAZIO	80191270588	18/03/1996	
101	COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA CASSA DI MUTUALITA PONTINA	RM	CASTELGANDOLFO	LAZIO	04403131008	29/12/1997	
102	CONSORZIO FRA COOPERATIVE CESEA	RM	ROMA	LAZIO	07537260585	11/10/1990	
103	C.A.S.E. COOPERATIVA ASSISTENZA SVILUPPO EDILIZIO	RM	ROMA	LAZIO	06588840584	12/05/1992	
104	LABOR FURS - SOCIETA COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	06908130583	26/10/1988	
105	CO.M.A.P. COOPERATIVA MANUTENZIONI APPALTI PULIZIE	RM	ROMA	LAZIO	07575250589	12/04/1988	
106	C.F.P. SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	08052211003	14/05/2009	
107	BIO E TE' (NON SOLO CAFFE') SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06393681009	22/10/2010	
108	PUNTO ROMA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	05890041006	10/11/2005	
109	R.G.B. PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07425271009	02/03/2006	
110	SEA TRADE SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ANZIO	LAZIO	06352921008	07/11/2006	
111	SOCIETA COOPERATIVA DI LAVORO VE.LA. IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	08399621005	29/12/2006	
112	LA.E.S.I.T. PRODUZIONE E LAVORO - LAVORI EDILI, STRADALI, IDRAULICI, TECNOLOGICI ED AFFINI	RM	LADISPOLI	LAZIO	06762440581	26/06/1992	
113	IUSTINIANUS - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	05594631003	23/05/2006	UNICOOP
114	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ROMA APPALTI	RM	ROMA	LAZIO	04596051005	17/01/2001	
115	PROMO CORSE ITALIA - SOCIETA COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	03934711007	23/12/2002	

ELENCO N. 4 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
116	TEMPIO DI VESTA - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	RM	ROMA	LAZIO	80409820588	09/03/2000	
117	CO.SE.DA.- COOPERATIVA SERVIZI DOPOLAVORO ACOTRAL	RM	ROMA	LAZIO	06454760585	25/06/2002	
118	IL QUADERNO	RM	ROMA	LAZIO	08108060586	15/05/2000	
119	SOCIETA COOPERATIVA PAVONA PULIZIE	RM	ROMA	LAZIO	05759600587	02/08/2001	
120	AKIR EROM - SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	RM	ROMA	LAZIO	06431101002	22/02/2002	
121	C.P.&F.PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SV	SAVONA	LIGURIA	01255890095	07/12/2004	
122	UNIONE NAZIONALE GRUPPI ACQUISTO TESSILI ABBIGLIAMENTO UNGATA	MI	MILANO	LOMBARDIA	09323610155	04/12/1995	**LEGA**
123	ASSOCIATI LAVORATORI DEI SERVIZI IN SIGLA A.LA. SERVIZI	MI	MILANO	LOMBARDIA	04571150962	18/02/2008	**UNCI**
124	COOPERATIVA EDILIZIA MARTINELLA SANTA TERESA	MI	LEGNANO	LOMBARDIA	03176770158	16/12/2004	
125	WORLD SPORTING ACADEMY	AP	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	MARCHE	01490310446	24/04/2002	
126	I NANETTI BIRICHINI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MC	MONTECASSIANO	MARCHE	01404290437	31/10/2007	**UNCI**
127	C.T.M. COOPERATIVA TEATRO MOLISE	IS	ISERNIA	MOLISE	00322040940	30/12/2004	**AGCI**
128	COOPERATIVA VALENTINA	AL	TORTONA	PIEMONTE	00573170065	27/04/2001	
129	SOCIETA COOPERATIVA IMMOBILIARE DI CONSUMO DI DONATO	BI	DONATO	PIEMONTE	00457290021	07/07/2001	**LEGA**
130	IL CASTELLO	CN	CUNEO	PIEMONTE	02234430045	05/02/2003	
131	ELMA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CN	BENE VAGIENNA	PIEMONTE	02791870047	14/01/2005	
132	PRIMA - SOC.COOP. A R.L.	CN	FOSSANO	PIEMONTE	02506890041	12/12/2001	**CCI**
133	SAGI - SOCIETA COOPERATIVA SIGLABILE SAGI S.C. IN LIQUIDAZIONE	TO	COLLEGNO	PIEMONTE	08535310018	25/01/2006	
134	MONACO	TO	TORINO	PIEMONTE	07672270019	23/12/2003	
135	IL DELFINO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	TO	RIVOLI	PIEMONTE	08553930010	26/07/2006	**CCI**
136	DAMANHUR.NET	TO	BALDISSERO CANAVESE	PIEMONTE	08156170014	19/03/2010	
137	LA SORGENTE -SOC. COOP. - IN LIQUIDAZIONE	TO	BORGARO TORINESE	PIEMONTE	01573410014	03/10/1980	
138	TECNOSERVICE	TO	SETTIMO VITTONE	PIEMONTE	08763540013	22/01/2007	**AGCI**
139	NEW PLANNINGS SOCIETA COOPERATIVA (IN LIQUIDAZIONE)	BA	MODUGNO	PUGLIA	05611120725	27/09/2006	**UNICOOP**
140	GI.DI.O. SERVICE SOC.COOP. A RL (IN LIQUIDAZIONE)	BA	MODUGNO	PUGLIA	05422320720	07/11/2006	**UNICOOP**
141	COOPERATIVA SAIR	BA	BARI	PUGLIA	05875331000	12/01/2007	**UNICOOP**
142	RCS MONTAGGI - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BA	BARI	PUGLIA	05484840722	15/07/2003	
143	EURO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	MOLFETTA	PUGLIA	05191280725	21/07/2005	
144	GRAN GALA COOP. CAV. VITO SPORTELLI	BA	GIOIA DEL COLLE	PUGLIA	04080630728	26/03/1997	
145	IL SENTIERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BA	PALO DEL COLLE	PUGLIA	04941830723	13/07/2004	
146	TRANSLAT- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BA	GIOIA DEL COLLE	PUGLIA	04863800720	26/04/2005	
147	ITALIA SERVICE 3000	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	PUGLIA	06117040722	04/07/2007	**CCI**
148	SERVIZI PROFESSIONALI PUGLIESI SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	VALENZANO	PUGLIA	06280630721	16/11/2006	**UNCI**

ELENCO N. 4 / 2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma							
N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
149	PROGETTI SERVIZI PRESTAZIONI SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	BARI	PUGLIA	06389950723	16/11/2006	**UNCI**
150	DELTA SERVICE	BA	BISCEGLIE	PUGLIA	03251380402	13/12/2005	
151	C.V.S. CENTRO VIGILANZA SPECIALE	BA	BARI	PUGLIA	04038850725	21/02/2007	**CCI**
152	IL VERTICE COC. COOP. EDIL.	BA	BARILE	PUGLIA	00855080727	26/10/1994	**UNCI**
153	EURO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	MOLFETTA	PUGLIA	05191280725	21/07/2005	
154	ANTEO SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	MODUGNO	PUGLIA	05738050722	19/12/2006	**UNICOOP**
155	SFERA SOC.COOP. A RL	BR	BRINDISI	PUGLIA	01165530443	09/06/2000	**CCI**
156	L'UMANA AVVENTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01269430748	12/12/2005	
157	STELLA MARIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	FG	MANFREDONIA	PUGLIA	03240780712	03/08/2006	
158	TECNOSAN SERVICE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FG	FOGGIA	PUGLIA	03063420719	15/12/2004	**UNICOOP**
159	TERRA E SOLE SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	FG	FOGGIA	PUGLIA	03236640714	18/03/2010	
160	EUROCOPY - SOCIETA COOPERATIVA	FG	FOGGIA	PUGLIA	03110850710	15/11/2007	**UNCI**
161	MILLENNIUM MUSICA E SPETTACOLO	FG	LUCERA	PUGLIA	03061450718	17/12/2004	
162	SOCIETA COOPERATIVA L'APPENNINICA SUD	FG	PIETRAMONTECORVINO	PUGLIA	00423420710	30/12/2003	
163	ITTICA TRASFORMAZIONI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	FG	TRINITAPOLI	PUGLIA	03749320721	12/02/2004	**UNCI**
164	G.A.R.T. SOCIETA COOPERATIVA IN SIGLA G.A.R.T. S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	FG	SANNICANDRO GARGANICO	PUGLIA	03053390617	15/09/2006	
165	GIOVANI AL LAVORO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	FG	RODI GARGANICO	PUGLIA	03258050719	05/05/2006	
166	TEKNA AUTOMAZIONI INDUSTRIALI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LE	ZOLLINO	PUGLIA	03210710756	29/04/2002	
167	L'ALBERO AMICO SOCIETA COOPEERATIVA SOCIALE- ONLUS IN LIQUIDAZIONE	TA	GINOSA	PUGLIA	02387660737	06/12/2007	**UNCI**
168	SE CO MAR SERVIZI COLLEGAMENTI MARITTIMI	CA	CARLOFORTE	SARDEGNA	00148260920	28/11/2007	
169	S.ANTONIO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	CA	SERRAMANNA	SARDEGNA	00611000928	02/03/2006	**CCI**
170	ASSISTENZA FINANZIARIA E GARANZIA COLLETTIVA FIDI TRA LE IMPRESE AGRICOLE SINGOLE ED ASSOCIATE DELLA SARDEG	NU	NUORO	SARDEGNA	01038440911	22/12/2005	
171	COSTRUZIONI DIANA SOCIETA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	OR	SAN VERO MILIS	SARDEGNA	01018520955	18/12/2007	**UNCI**
172	SANTA MARGHERITA COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	OR	SAN NICOLO' D'ARCIDIACONO	SARDEGNA	00627730955	27/12/2007	**UNCI**
173	COSTA DEL SINIS- SOCIETA COOPERATIVA- IN LIQUIDAZIONE	OR	CABRAS	SARDEGNA	01048010951	25/02/2009	**UNCI**
174	COOPERATIVA TOSCANA SERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	GR	GROSSETO	TOSCANA	02170810481	15/10/2004	
175	COOPERATIVA EDILIZIA PLAVIS	VE	SAN DONA' DI PIAVE	VENETO	02599650278	01/02/2005	**AGCI**

11A16514
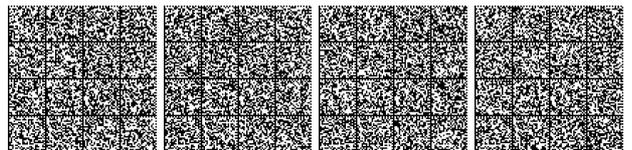
DECRETO 6 dicembre 2011.

Annullamento del decreto 14 giugno 2011, relativo allo scioglimento della «Cooperativa Circolo Contadini società cooperativa a responsabilità limitata», in Abbiategrasso.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 8/2011/CC regione Lombardia del 14/6/2011 (GU n. 162 del 14/7/2011) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi – Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa "COOPERATIVA CIRCOLO CONTADINI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Abbiategrasso (MI), codice fiscale n. 11171110155;

Tenuto conto che con nota datata 29/11/2011 è stato segnalato che la cooperativa aveva provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di Commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 8/2011/CC regione Lombardia del 14/6/2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "COOPERATIVA CIRCOLO CONTADINI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Abbiategrasso (MI), codice fiscale n. 11171110155; per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A16515

DECRETO 19 dicembre 2011.

Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, individua, sentita la Conferenza Unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete Nazionale dei Gasdotti;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1, comma 7, lettera *h)*, che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti è effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto l'art. 52-quinques del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come aggiunto dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2001, con il quale è stata individuata la Rete Nazionale dei Gasdotti su conforme parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, espresso con deliberazione 12 ottobre 2000, n. 186/00 e della Conferenza Unificata, espresso nella riunione del 21 dicembre 2000;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 sopra citato, che dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, su richiesta di una impresa di trasporto del gas, all'inclusione nella Rete Nazionale dei Gasdotti di nuovi gasdotti rispondenti ai requisiti di legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le regioni e le province autonome interessate, e provvede, in funzione delle modifiche intervenute, all'aggiornamento degli allegati al predetto decreto, dandone comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle regioni interessate ed ai soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sulla rete nazionale di trasporto;
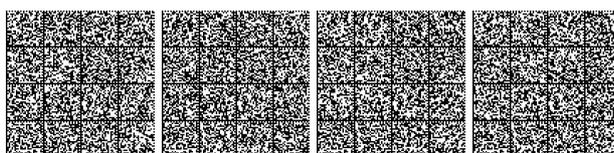
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 4 agosto 2005 con il quale sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 13 marzo 2006 con il quale all'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti, allegato al suddetto decreto 4 agosto 2005, è aggiunto in allegato 3 "Interconnector" il gasdotto "IGI";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° agosto 2008, con il quale sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale 13 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 con il quale sono stati inclusi nella Rete Nazionale dei Gasdotti nuovi metanodotti ed aggiornati gli allegati al predetto decreto ministeriale 1° agosto 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010 che all'art. 2, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della Rete Nazionale dei Gasdotti devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno. Il Ministero entro il successivo 30 settembre, procede a una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, provvede a richiedere il relativo parere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle Regioni interessate. In caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito parere positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede quindi entro il 30 novembre alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti. L'aggiornamento della Rete nazionale dei Gasdotti di cui al decreto sopra citato, entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dell'anno in cui è presentata l'istanza;

Vista l'istanza della società Snam Rete Gas S.p.A. per l'inserimento nella Rete Nazionale dei Gasdotti dei seguenti metanodotti:

1. Minerbio-Poggio Renatico (Emilia Romagna)
2. Cervignano-Mortara (Lombardia)

Vista l'istanza della società Gasdotti Italia S.p.A. per l'inserimento nella Rete Nazionale dei Gasdotti del seguente metanodotto:

1. Cellino-San Marco (Marche-Abruzzo)

Vista l'istanza della società TAP TransAdriatic Pipeline S.p.A. di aggiornamento relativa al percorso in acque territoriali e in terraferma dell'interconnector TAP, già incluso nell'Allegato 3 del decreto ministeriale 21 ottobre 2010 sopra citato;

Considerato inoltre il parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e delle Regioni interessate acquisito per comunicazione scritta o intervenuto per silenzio-assenso, essendo trascorsi i termini previsti per la formulazione del parere richiesto senza che sia pervenuta alcuna manifestazione di dissenso, relativamente ai metanodotti succitati;

Ritenuto che per le loro caratteristiche tecnico-funzionali i suddetti gasdotti sono riconducibili a quelli previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 22 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della Rete Nazionale dei Gasdotti

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti allegato al decreto del Ministro delle attività produttive 22 aprile 2008, dal 1° gennaio 2011, sono aggiunti i seguenti tratti di gasdotti:

a) Minerbio-Poggio Renatico (Emilia Romagna)

b) Cervignano-Mortara (Lombardia)

c) Cellino-San Marco (Marche-Abruzzo)

2. Negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto sono riportati gli elenchi aggiornati e specificatamente:

Allegato 1: metanodotti facenti parte della Rete Nazionale dei Gasdotti, inclusi i nuovi tratti di cui al precedente comma 1;

Allegato 2: gasdotti di importazione da Stati non appartenenti all'Unione Europea ubicati nel mare territoriale e gasdotti di coltivazione utilizzati per l'importazione di gas naturale;

Allegato 3: Interconnector;

Allegato 4: Metanodotti di collegamento a Terminali di rigassificazione GNL

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 19 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2012)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI SERGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	2,4	1ª	1999	
TARVISIO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	265,1	1ª	1991 / 1987	
ZIMELLA - POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	66,5	1ª	2000	
PORDENONE - ODERZO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	27,2	1ª	1999	
ODERZO - ISTRANA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	34,0	1ª	1999	
FLAIBANO - GONARS	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	32,2	1ª	1981	
GONARS - VILLESSE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	14,5	1ª	1989 / 1988	
S.STEFANO DI MAGRA - LA SPEZIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	18,8	1ª	1969	
CORTEMAGGIORE - S.STEFANO DI MAGRA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	122,2	1ª	1968 / 1967	
CORTEMAGGIORE - RIPALTA 750	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	42,6	1ª	1981	
CORTEMAGGIORE - RIPALTA 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	46,7	1ª	1996 / 1995	
SERGNANO - RIPALTA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	15,0	1ª	1980	
RIPALTA - CERVIGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	22,4	1ª	1996	
SERGNANO - MORTARA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	77,2	1ª	1972 / 1970	
CERVIGNANO - ROGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	31,9	1ª	1994	
ROGNANO - MORTARA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	26,2	1ª	1995	
PASSO GRIES - MASERA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	42,3	1ª	1999 / 1998	
MASERA - MORTARA DN 850	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	124,0	1ª	1974 / 1972	
VERUNO - GOLASECCA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	12,1	1ª	1977 / 1976	
GOLASECCA - OLTRONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	25,8	2ª	1979 / 1976	
OLTRONA - BIZZARONE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	9,6	2ª	1988	
MASERA - MORTARA DN 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	135,1	1ª	2001	
FLAIBANO - PORDENONE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	24,7	1ª	2001	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI ISTRANA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	1,0	1ª	2001	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	0,6	1ª	2001	
MALBORGHETTO - BORDANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	44,7	1ª	2002	
PONTREMOLI - PARMA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	70,5	1ª	2002 / 2004	
ISTRANA - CAMISANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	37,2	1ª	2003	
GELA - ENNA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	66,8	1ª	2004	
BORDANO - FLAIBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	31,9	1ª	2004	
CAMPOCHIARO - SULMONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	94,1	1ª	2004 / 2005	
PALMI - MARTIRANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	112,7	1ª	2004	
ENNA - MONTALBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	86,5	1ª	2005 / 2010	
Potenziamento Polo Industriale di Brindisi	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	9,8	1ª	2004	
TARVISIO - MALBORGHETTO DN 1200	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	22,8	1ª	2005	
CAMISANO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1400	42,4	1ª	2006	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	1,2	1ª	2006	
MONTALBANO-MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	79,7	1ª	2008 / 2009	
MAZARA-MENFI	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	42,2	1ª	2008	
MARTIRANO - RENDE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	36,1	1ª	2007	
FLAIBANO - GONARS	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	32,5	1ª	2008	
COLLEGAMENTO DEL METANODOTTO CAVARZERE - MINERBIO AL NODO ESISTENTE DI MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	0,3	1ª	2008	
TARSIA-MORANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	41,8	1ª	2008	
TARVISIO - MALBORGHETTO (Sostituzione del DN 900)	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	22,5	1ª	2008 / 2010	Completato (1)
RENDE-TARSIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	33,4	1ª	2009	
Collegamento del nodo alla centrale di Poggio Renatico	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	0,1	1ª	2007	
VILLESSE - GORIZIA (Sostituzione del DN 500)	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	18,7	1ª	2010 / 2011	Completato (2)
CAVARZERE - MINERBIO	b	Edison stoccaggio S.p.a.	914	83,2	1ª	2008	Completato
Totale b				5.902,4			
VASTOGIRARDI - S.SALVO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	58,3	1ª	1992	
Collegamento CENTRALE AGIP A CENTRALE SNAM CUPELLO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	0,5	1ª	1992	
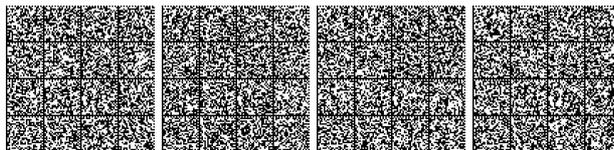
ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2012)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
TRESIGALLO - POGGIO RENATICO	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	32,5	1ª	1985	
PIEVE DI SOLIGO - S.POLO DI PIAVE	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	14,6	1ª	1970	
Collegamento NODO CORTEMAGGIORE CON AGIP CORTEMAGGIORE	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	4,2	1ª	1992	
Collegamento NUOVA CENTRALE CORTEMAGGIORE CON AGIP	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	7,7	1ª	1989	
CERVIGNANO - SETTALA	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	850 / 500	22,6	1ª	1991 / 1980	
SETTALA - MONZA	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	29,1	2ª	1995	
Collegamento del nodo allo stoccaggio di Ripalta	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	0,8	1ª	1997	
Collegamento allo stoccaggio di Brugherio	c	SNAM Rete Gas S.p.a.	500 / 600	0,7	2ª	1994	
CELLINO - PINETO	c	S.G.I. S.p.a.	500	13,0	1ª	1999	
COLLALTO	c	S.G.I. S.p.a.	200	7,3	1ª	1983	
COLLALTO	c	S.G.I. S.p.a.	150	7,3	1ª	1983	
Totale c				198,7			
MONTESANO - GRUMENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	13,0	1ª	1994	
GRUMENTO - BERNALDA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	91,1	1ª	1995 / 1993	
BERNALDA - PALAGIANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	32,6	1ª	1975	
PALAGIANO - BRINDISI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	77,3	1ª	1985	
MOLITERNO - FERRANDINA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	83,0	1ª	1985 / 1984	
FERRANDINA - ALTAMURA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	29,5	1ª	1987	
CANDELA - ALTAMURA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600 / 400	110,4	1ª	1991 / 1967	
ALTAMURA - SANNICANDRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	40,6	1ª	1990	
SANNICANDRO - LATIANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	103,3	1ª	1996 / 1991	
FIUME CELONE - CANDELA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	24,3	1ª	1967	
BICCARI - FIUME CELONE	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	450	11,5	1ª	1971	
BICCARI - BENEVENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	52,9	1ª	1966 / 1965	
BENEVENTO - MELIZZANO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	36,5	1ª	1968	
S. SALVO - BICCARI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	84,0	1ª	1968	
CHIETI - S.SALVO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	94,0	1ª	1981	
RECANATI - CHIETI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	148,9	1ª	1970 / 1960	Rettifica lunghezza
RECANATI - FOLIGNO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	100,0	1ª	1971	
FOLIGNO - TERNI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	58,3	1ª	1980 / 1971	
TERNI - CIVITA CAST.	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	23,6	1ª	1972	
RAVENNA - RECANATI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	171,5	1ª	1970 / 1960	Rettifica lunghezza
RIMINI - S. SEPOLCRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	74,3	1ª	1971	
TERRANUOVA - SANSEPOLCRO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	45,9	1ª	1977	
RAVENNA - MESTRE (CAMPAGNA LUPIA)	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	108,8	1ª	1969	Rettifica lunghezza
MIRA - CAMPAGNA LUPIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	14,1	1ª	1992	
ISTRANA-MIRA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	29,8	1ª	1978	
ISTRANA-CALDONAZZO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	110,4	1ª	1992 / 1989	
TRENTO - CALDONAZZO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	250	16,5	1ª	1984	
VIGASIO - TRENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	92,7	1ª	1974 / 1973	Rettifica lunghezza
CORTEMAGGIORE - ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	117,4	1ª	1986	
MORTARA - ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	43,6	1ª	1974 / 1973	
MORTARA - CHIVASSO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	67,9	1ª	1994	
ALESSANDRIA - POIRINO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	550	66,0	1ª	1971	
POIRINO - CHIVASSO (tratto Poirino - Cascina Neirole)	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	31,8	1ª	1987	
BERNALDA - BRINDISI	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	111,6	1ª	2000 / 2003	
BOSENTINO - TRENTO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	8,7	1ª	2007	
MORTARA-ALESSANDRIA	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	44,1	1ª	2008	
ALESSANDRIA-OVIGLIO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	13,3	1ª	2008	
VIGASIO-BUSSOLENGO	d	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	14,6	1ª	2008 / 2009	
PINETO - BUSSI	d	S.G.I. S.p.a.	500	67,5	1ª	1995	

ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2012)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
BUSSI - CASTEL DI IERI	d	S.G.I. S.p.a.	500	24,9	1ª	1999	
FORCA CARUSO - ROCCASECCA	d	S.G.I. S.p.a.	500	107,0	1ª	2009	con decorrenza da 1 ottobre 2009
CAMPOBASSO - LARINO	d	S.G.I. S.p.a.	500	56,0	1ª	2009	con decorrenza da 1 ottobre 2009
Totale d				2.653,1			
S. EUFEMIA - CROTONE (Centrale AGIP)	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	650 / 550	97,8	1ª	1975	
CROTONE - ROSSANO	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	91,1	1ª	1976	
ROSSANO - TARSIA	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	37,2	1ª	1980	
Collegamento POZZI AGIP PINETO AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	300 / 250 / 150	0,7	1ª	1978	
Collegamento CENTRALE AGIP FALCONARA AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	250	6,8	1ª	1979	
Collegamento CENTRALE AGIP FALCONARA AL RADDOPPIO RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	6,8	1ª	1986	
Collegamento CENTRALE AGIP FANO AL RAVENNA - CHIETI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	8,4	1ª	1985	
Collegamento POZZI AGIP RUBICONE	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	0,9	1ª	1973	
RAVENNA TERRA - RAVENNA MARE 1°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400 / 300	15,9	1ª	1957	Rettifica lunghezza
RAVENNA TERRA - RAVENNA MARE 2°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	17,1	1ª	1968	
RAVENNA - MINERBIO	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	750	60,7	1ª	1969	
RAVENNA TERRA - CASALBORSETTI 1°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	14,8	1ª	1969	
RAVENNA TERRA - CASALBORSETTI 2°	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	14,7	1ª	1971	
Allacciamento CENTRO OLIO DI MONTE ALPI	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	300	5,5	1ª	2001	
GAGLIANO - SPARACOLLO	e	SNAM Rete Gas S.p.a.	400	16,1	1ª	2009	
INTERCONNESSIONE REGGENTE - CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	e	S.G.I. S.p.a.	250	8,0	1ª		Completato
Totale e				402,5			
TOTALE IN ESERCIZIO				9.269,3			
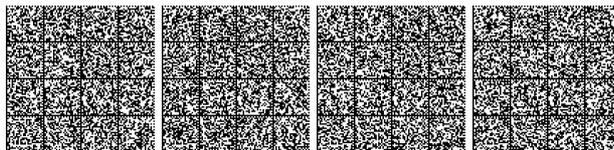
ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2012)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
COLLEGAMENTO STOCCAGGIO DI COLLALTO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	16,4	1ª		In fase realizzativa
MONTALBANO-MESSINA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	3,2	1ª		In fase realizzativa
MONTESANO-BUCCINO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	62,3	1ª		In fase autorizzativa
MELIZZANO-CAMPOCHIARO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	44,9	1ª		In fase autorizzativa
SULMONA-ORICOLA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	93,0	1ª		In fase autorizzativa
GALLESE-ORVIETO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	55,7	1ª		In fase autorizzativa
MASSAFRA-BICCARI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	194,7	1ª		In fase realizzativa
BICCARI-CAMPOCHIARO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	73,1	1ª		In fase autorizzativa
SULMONA-FOLIGNO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	170,2	1ª		In fase autorizzativa
FOLIGNO-SESTINO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	113,7	1ª		In fase autorizzativa
SESTINO-MINERBIO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	140,7	1ª		In fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO GNL BRINDISI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	0,010	1ª		In fase autorizzativa
POGGIO RENATICO - CREMONA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	149,3	1ª		In fase realizzativa
MENFI - AGRIGENTO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	54,6	1ª		In fase autorizzativa
SAN PIER NICETO - MONFORTE SAN GIORGIO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	3,4	1ª		In fase autorizzativa
SEALINE MONFORTE SAN GIORGIO - POLICASTRO BUSSENTINO (LINEA1 E LINEA 2)	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	800 + 800	503,2	1ª		In fase autorizzativa
POLICASTRO BUSSENTINO - MONTESANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	41,4	1ª		In fase autorizzativa
CREMONA - SERGNANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	50,0	1ª		Parzialmente in esercizio
ALLACCIAMENTO CAMPO DI STOCCAGGIO DI BORDOLANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	2,0	1ª		In fase autorizzativa
ZIMELLA-CERVIGNANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1400	171,4	1ª		In fase autorizzativa
PONTREMOLI-CORTEMAGGIORE	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	107,3	1ª		In fase autorizzativa
VILLESSE-GONARS	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	14,8	1ª		In fase autorizzativa
BORDANO-FLAIBANO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1400	32,2	1ª		In fase autorizzativa
FLAIBANO-ISTRANA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1400	86,7	1ª		In fase autorizzativa
PIOMBINO - COLLESALVETTI	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	80,5	1ª		In fase autorizzativa
AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	75,0	1ª		In fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO TAP ASSET S.P.A.	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	0,3	1ª		In fase di progetto
ALLACCIAMENTO ENI E&P DI GELA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	0,4	1ª		In fase autorizzativa
SEALINE MESSINA-PALMI 6ª linea	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	29,0	1ª		In fase autorizzativa
ALLACCIAMENTO EDISON STOCCAGGIO DI CASTELBOLOGNESE	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	600	0,2	1ª		In fase autorizzativa
MINERBIO-POGGIO RENATICO	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	20,5	1ª		In fase autorizzativa
CERVIGNANO-MORTARA	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	1400	61,6	1ª		In fase autorizzativa
PALIANO - BUSSO	f	S.G.I. S.p.a.	500	170,0	1ª		In fase autorizzativa
LARINO - CHIEUTI - REGGENTE	f	S.G.I. S.p.a.	250	46,0	1ª		In fase autorizzativa
CELLINO-S.MARCO	f	S.G.I. S.p.a.	500	90,0	1ª		In parziale fase di realizzazione (3)
GALSI - SEZIONE IN TERRITORIO SARDEGNA	f	GALSI S.p.A.	1200	300,0	1ª		In fase autorizzativa
GALSI - SEZIONE OFFSHORE SARDEGNA - TOSCANA	f	GALSI S.p.A.	800	300,0	1ª		In fase autorizzativa
GALSI - SEZIONE COSTA TOSCANA - INTERCONNESSIONE RETE ESISTENTE	f	GALSI S.p.A.	800	3,0	1ª		In fase autorizzativa
Totale f				3.360,7			
Totale complessivo				12.630,0			

NOTE:

(1) - Il metanodotto Tarvisio-Malborghetto DN 1200 ha sostituito il Tarvisio-Malborghetto DN 900 che è stato eliminato dall'elenco dei gasdotti di Rete Nazionale.

(2) - Il metanodotto Villesse-Gorizia DN 1050 ha sostituito il Villesse-Gorizia DN 500 che è stato eliminato dall'elenco dei gasdotti di Rete Nazionale.

(3) - Il metanodotto CELLINO-S.MARCO in parziale fase di realizzazione risponde al requisito esposto all'Art.2 comma 1.c e 1.d in quanto collegato a più stoccaggi e avente le caratteristiche di gasdotto interregionale funzionale al sistema nazionale del gas.

ALLEGATO 2 - GASDOTTI DI IMPORTAZIONE DA STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA UBICATI NEL MARE TERRITORIALE E GASDOTTI DI COLTIVAZIONE UTILIZZATI PER L'IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE

(Aggiornamento al 1° gennaio 2012)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA TUNISIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE - 3 LINEE	a	TMPC	500	**79,5**	1983	art.30 legge n.273/02
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA TUNISIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE - 2 LINEE	a	TMPC	650	**53,0**	1994	in esercizio
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SICILIA VERSO LA LIBIA FINO A LIMITE MARE TERRITORIALE	a	GREENSTREAM	850	**24,5**	2004	
PIATTAFORMA GARIBALDI K - PIATTAFORMA IVANA	a	ENI DIV.AGIP	500	**19,0**	1998	gasdotto di coltivazione
PIATTAFORMA BARBARA T - PIATTAFORMA MARIKA	a	ENI DIV.AGIP	600	**60,0**	1985	in esercizio
GALSI - SEZIONE DA 12 MIGLIA A COSTA SUD SARDEGNA	f	GALSI S.p.A.	650	**45,0**	2014	in fase autorizzativa
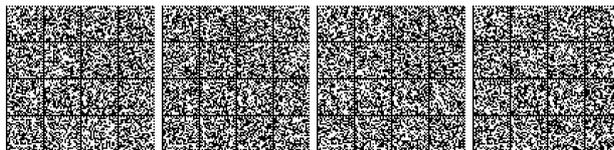
ALLEGATO 3 - INTERCONNECTOR (Aggiornamento al 1° gennaio 2012)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno previsto di entrata in esercizio	NOTE
IGI - INTERCONNESSIONE DELLE RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DI GAS NATURALE DI ITALIA E GRECIA	f	POSEIDON S.A.	800	207 km, di cui 28 km ricadenti nel mare territoriale italiano e 20 km in terraferma italiana	2015	art.2 punto 17direttiva 2003/55/CE, art.1 comma 17 legge n.239/04, , in fase di autorizzazione
TAP TRANS ADRIATIC PIPELINE - INTERCONNESSIONE DELLE RETI DI TRASPORTO DI GAS NATURALE DI ITALIA, ALBANIA E GRECIA	f	TAP AG	1200	505 km, di cui 115 km tra Italia e Albania, 42 km. ricadenti nel mare territoriale italiano e 15 km in terraferma italiana		art.36 direttiva 2009/73/CE, art.1 comma 17 legge n.239/04, in fase di progetto

ALLEGATO 4 - METANODOTTI DI COLLEGAMENTO CON I TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE GNL (Aggiornamento al 1° gennaio 2012)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ALLACCIAMENTO TERMINALE GNL ADRIATICO - CAVARZERE	a	Terminale GNL Adriatico s.r.l.	760	**41,0**	2008	in esercizio
ALLACCIAMENTO TERMINALE GNL NUOVE ENERGIE - PORTO EMPEDOCLE	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	**14,0**		art.2 punto 17direttiva 2003/55/CE art.1, co.17, legge n.239/04 in fase realizzativa
ALLACCIAMENTO TERMINALE GNL OLT AL LARGO DELLA COSTA TOSCANA - SUESE	f	SNAM Rete Gas S.p.a.	800	**35,7**		art.2 punto 17direttiva 2003/55/CE art.1, co.17, legge n.239/04 in fase realizzativa

11A16651

DECRETO 19 dicembre 2011.

Aggiornamento dell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di trasporto regionale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'articolo 1 comma 7, lettera *h)*, che stabilisce che la funzione di programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti è effettuata dallo Stato, avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti di trasporto regionale;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 10 luglio 2008, supplemento ordinario n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di reti di trasporto regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «il Ministero») entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, che stabilisce che il Ministero si esprime entro il successivo 31 marzo, sentita l'autorità per l'energia elettrica e il gas, e la regione o le regioni interessate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, che all'art. 2 stabilisce cha partire dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti della rete di trasporto regionale devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che il Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede a una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, richiede il relativo parere all'autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle regioni interessate, che, in caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito in senso positivo per silenzio assenso. Il Ministero procede quindi entro il 30 novembre alla emanazione di un decreto relativo all'aggiornamento della rete regionale dei Gasdotti.

L'aggiornamento della rete di trasporto regionale di cui al decreto sopra citato, entra in vigore il 1 ° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata istanza di aggiornamento e si riferisce alle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di del 30 giugno dell'anno in cui é presentata l'istanza;

Vista l'istanza in data 29 luglio 2011 della società di trasporto SnamReteGas S.p.a. con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2011 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato I;

Vista l'istanza in data in data 19 settembre 2011, della società di trasporto S.G.I. con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2011 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati in allegato 2;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2011 della società di trasporto Retragas S.r.l., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2011 e in particolare é stato richiesto di classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione elencati in allegato 3 ed è stata comunicata la dismissione dei tratti di rete elencati in allegato 4;

Sentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le Regioni interessate e non essendo emersi elementi ostativi alle richiesta di classificazione come reti regionali di trasporto sopra citate delle società SnamReteGas S.p.a., S.G.I. S.p.a. e Retragas S.r.l.;

Ritenuto che le caratteristiche tecnico funzionali dei gasdotti sopra citati siano riconducibili a quelle previste all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005:

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento della rete di trasporto regionale

All'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete di Trasporto Regionale allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, sono aggiunti, con decorrenza dal 10 gennaio 2011, i tratti di gasdotto di cui agli allegati 1, 2 e 3 ed eliminati quelli di cui all'allegato 4, aventi stato di consistenza alla data del 30 luglio 2011.

1. L'aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale entra in vigore il 1° gennaio 2012, comprensivo dei tratti di rete di cui al comma 1, ed é riportato nei seguenti Allegati:

gasdotti della società Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A;

gasdotti della società Società Gasdotti Italia S.p.A. nell'allegato B;

gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C;

gasdotti della società Retragas S.r.l. nell'allegato D;

gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E;

gasdotti della società Metanodotto Alpino S.r.l. nell'allegato F;

gasdotti della società Metan Alpi Energia S.r.l. nell'allegato G;

gasdotti della società Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'allegato H;

gasdotti della società Italcogim Trasporto S.r.l. nell'allegato I.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, 19 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA
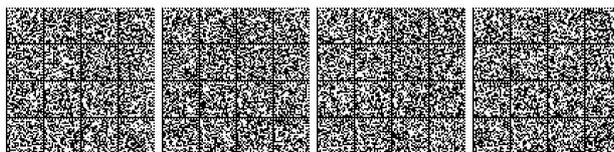
ALLEGATO 1 - RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI (Aggiornamento al 1° gennaio 2012)

Descrizione	Tipologia metanodotto	Società	Diametro (mm)	Lunghezza (km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	NOTE
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 1° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	15,6	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 2° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	15,6	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 3° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	500	15,5	1ª	1980	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 4° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	31,5	1ª	1993 / 1994	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 5° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	31,5	1ª	1993 / 1994	
ATTRAVERSAMENTO STRETTO DI MESSINA 6° LINEA	a	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	3,0	1ª	1993 / 1994	
Totale a				112,7			
MAZARA DEL VALLO - GAGLIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	224,0	1ª	1981 / 1980	
MAZARA DEL VALLO - SCIACCA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	49,8	1ª	1992	
SCIACCA - CANICATTI'	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	82,0	1ª	1992	
CANICATTI' - ENNA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	59,8	1ª	1995	
ENNA - BRONTE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	65,3	1ª	1994	
BRONTE - MONTALBANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	28,4	1ª	1993	
MONTALBANO-MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	76,9	1ª	1996	
GAGLIANO - MESSINA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	129,5	1ª	1980	
REGGIO CALABRIA - S.EUFEMIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	96,2	1ª	1980	
PALMI - MAIDA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	76,7	1ª	1993	
S. EUFEMIA - CASTROVILLARI	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	101,6	1ª	1981	
MAIDA -MARTIRANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	34,1	1ª	1993	
MARTIRANO - TARSIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	69,4	1ª	1995 / 1994	
TARSIA - LAURIA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	69,3	1ª	1994	
CASTROVILLARI - MELIZZANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	286,3	1ª	1982 / 1981	
LAURIA - MONTESANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	37,7	1ª	1995	
MONTESANO - BUCCINO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	57,2	1ª	1993	
BUCCINO - COLLIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	17,3	1ª	1997 / 1996	
COLLIANO - CONTRADA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	61,3	1ª	1997 / 1996	
CONTRADA - MELIZZANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	59,3	1ª	1997	
MELIZZANO - MAENZA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	133,3	1ª	1983 / 1982	Rettifica lunghezza
MAENZA - GALLESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	126,4	1ª	1983	
MELIZZANO-VASTOGIRARDI	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	89,0	1ª	1997 / 1993	
VASTOGIRARDI - ORICOLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	139,4	1ª	1993	
ORICOLA - CICILIANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	650	18,0	1ª	1993	
ORICOLA - GALLESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	82,4	1ª	1994	
GALLESE - TERRANUOVA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	169,2	1ª	1984	
GALLESE - CELLENO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	35,1	1ª	1993	
CELLENO - CETONA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	59,1	1ª	1994	
CETONA - TERRANUOVA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	75,5	1ª	1994	
TERRANUOVA - MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	155,2	1ª	1984	
TERRANUOVA-CASTELBOLOGNESE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	111,5	1ª	1996	
CASTELBOLOGNESE - MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	43,8	1ª	1993	
COLLEGAMENTO GASDOTTI ENTRANTI AL NODO DI SMISTAMENTO DI MINERBIO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	2,0	1ª	1999	
Allacciamento REPUBBLICA S. MARINO I› PRESA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	80	1,3	1ª	1950	
Allacciamento REPUBBLICA S. MARINO II› PRESA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	100	4,4	1ª	1950	
MINERBIO - POGGIO RENATICO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	19,0	1ª	1988	
MINERBIO - ZIMELLA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	85,5	1ª	1981 / 1980	
POGGIO RENATICO - CORTEMAGGIORE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1050	138,9	1ª	1986 / 1985	
MINERBIO - CASTELFRANCO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	38,7	1ª	1992	
CASTELFRANCO - PARMA	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	70,8	1ª	1995 / 1994	
PARMA - CORTEMAGGIORE	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	1200	52,4	1ª	1995	
MALBORGHETTO - CAMISANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	900	162,5	1ª	1975 / 1973	
CAMISANO-SERGNANO	b	SNAM Rete Gas S.p.a.	850	176,0	1ª	1975 / 1974	
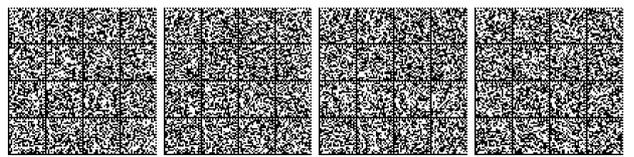
ALLEGATO 1

Nuovi tratti di gasdotto della Rete di Trasporto Regionale Snam Rete Gas al 1 gennaio 2012

Numero Progressivo	Denominazione Gasdotto PER MINISTERO	Regioni Interessate	Comuni interessati	Lunghezza (KM)	Diametro (mm)	Pressione esercizio (Specie)	Anno di entrata in esercizio	Numero reti di distribuzione allacciate	Numero clienti civili direttamente allacciati	Numero clienti industriali allacciati	Numero utenze termoelettriche
574	POT. PER ROSSANO VENETO	Veneto	ROSSANO VENETO	0,977	100 - 200	1a	2010				
586	POT. Derivazione per Vanzago	Lombardia	POGLIANO MILANESE;VANZAGO	1,610	250	3a	2010	1(*)			
782	ALL.11251	Marche	ASCOLI PICENO;FOLIGNANO	4,619	100	3a	2010				
884	RAD. DERIVAZIONE PER SUZZARA 2° TRATTO	Emilia Romagna	GUASTALLA;NOVELLARA	4,308	300	1a	2010				
908	ALL.12333	Lombardia	RONCADELLE	0,503	100	3a	2010			1	
951	MET. Gattinara - Prato Sesia	Piemonte	ROMAGNANO SESIA;PRATO SESIA;CAVALLIRO	13,012	400	1a	2010				
952	ALL.12394	Piemonte	ROMAGNANO SESIA	1,124	100	1a	2010				
954	DER. per Ghemme	Piemonte	ROMAGNANO SESIA;GHEMME	1,838	150	1a	2010	1(*)			
955	MET. Romagnano Sesia - Cureggio	Piemonte	CAVALLIRIO;PRATO SESIA;ROMAGNANO SESIA	1,702	200	1a	2010				
964	ALL.12412	Lombardia	ERBA;MERONE	0,052	200	3a	2010	1(*)			
996	POT. SPINA CAVA DEI T. 2° TRATTO (5 BAR)	Campania	CAVA DE' TIRRENI	1,269	200	>=4a	2010				
998	MET. Colazza - Ameno	Piemonte	INVORIO;AMENO	5,283	200	1a	2011				
999	DER. Met. Orta - S. Giulio	Piemonte	AMENO;MIASINO;SAN GIULIO	4,634	200	3a	2011				
1000	DIR. Pettenasco	Piemonte	MASINO;ARMENO;PETTENASCO	3,497	150	3a	2011				
1001	ALL.12471	Piemonte	MIASINO	0,138	150	3a	2011				
1014	ALL.12486	Calabria	COSENZA;RENDE	1,226	100	3a	2010		1		
1025	POT. SPI.TERNI 1°TR.(TR)	Umbria	TERNI	3,348	300	2a	2010				
1047	ALL.12524	Veneto	SANTORSO;SCHIO	0,962	100	2a	2010			1	
1049	POT. Der.x Adria (RO)	Veneto	ADRIA	5,520	100 - 200	1a	2010				
1064	ALL.12544	Trentino Alto Adige	SALORNO	0,156	100	1a	2010			1	
1069	POT. ALL. 2° PR. COM. LUMNEZZANE (BS)	Lombardia	LUMEZZANE	0,012	250	>=4a	2010	1(*)			
1088	ALL.12580	Campania	SESSA AURUNCA	0,212	100	1a	2010		1		
1092	POT. ALL.COM.MARANO DI NAPOLI	Campania	MARANO DI NAPOLI	0,475	150	3a	2010				
1182	ALL.12693	Puglia	TARANTO	4,932	400	1a	2010			1	
1211	POT. All. com. Rubano (PD)	Veneto	RUBANO	0,091	200	2a	2011	1(*)			
1236	ALL.12756	Lombardia	MILANO;PIOLTELLO;SEGRATE;VIMODRONE	4,016	300 - 400	3a	2010		1		
1242	POT. SPINA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA	Sicilia	CATANIA	4,141	300	3a	2010				
1255	ALL.12778	Lombardia	CREMONA;GADESCO PIEVE DELMONA	1,202	100	1a	2011				
1341	DER. CETRARO ED ACQUAPPESA	Calabria	CETRARO;FAGNANO CASTELLO;GUARDIA PIEMONTESE;MALVITO;MOTTAFOLLONE;ROGGIANO GRAVINA;SANTA CATERINA ALBANESE	42,802	200 - 250	1a	2010				

(*): allacciato a più metanodotti

Snam Rete Gas 28/07/2011

ALLEGATO 2

NUOVI TRATTI DI GADOTTO DELLA RETE DI TRASPORTO REGIONALE SGI AL 1 gennaio 2012

n.	Denominazione del gasdotto (1)	Regioni interessate (2)	Comuni interessati (2)	Lunghezza (Km)	Diametro (mm)	Campo di pressione (CPI/Specie)	Anno di entrata in esercizio	N° reti di distribuzione allacciate	N° Clienti civili direttamente allacciati	N° clienti industriali allacciati	N° utenze termoelettriche allacciate
1	ALLACCIO RETE DI DISTRIBUZIONE ASCOPIAVE	VENETO	MASER (TV)	2,200	219,1	75-1°	2010				
2	ALLACCIO RETE DI DISTRIBUZIONE ASCOPIAVE	VENETO	ASOLO (TV)	6,900	219,1	75-1°	2010				
3	ALLACCIO RETE DI DISTRIBUZIONE ASCOPIAVE	VENETO	FONTE (TV)	3,300	219,1	75-1°	2010				
4	ALLACCIO RETE DI DISTRIBUZIONE ASCOPIAVE	VENETO	CRESPANO DEL GRAPPA (TV)	2,000	219,1	75-1°	2010				
5	ALLACCIO RETE DI DISTRIBUZIONE ASCOPIAVE	VENETO	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	0,900	219,1	75-1°	2010	1			
6	ALLACCIO RETE DI DISTRIBUZIONE PESCARA	ABRUZZO	MOSCUFO (PE)	1,800	323,8	75-1°	2010				
7	ALLACCIO RETE DI DISTRIBUZIONE PESCARA	ABRUZZO	SPOLTORE (PE)	8,250	323,8	75-1°	2010				
8	ALLACCIO RETE DI DISTRIBUZIONE PESCARA	ABRUZZO	PESCARA (PE)	0,200	323,8	75-1°	2010	1			
9	RADDOPPIO 6" DERIVAZIONE COMUNE LARINO	MOLISE	LARINO (CB)	4,550	168,3	60-1°	2010				
10	ALLACCIO ZETAPLAST S.p.A.	LAZIO	ANAGNI (FR)	0,400	114,3	60-1°	2010			1	
11	ALLACCIO PLASCO S.p.A.	LAZIO	ANAGNI (FR)	0,550	114,3	60-1°	2010			1	
12	ALLACCIO SIMONETTI MARIO S.r.l.	MARCHE	MONTE URANO (FM)	0,950	114,3	70-1°	2010			1	
13	RADDOPPIO 8" DERIVAZIONE COMUNE ISERNIA	MOLISE	ISERNIA	2,600	219,1	60-1°	2011				
14	ALLACCIO TURRIZIANI PETROLI S.r.l.	LAZIO	ACUTO (FR)	0,060	114,3	60-1°	2011			1	
15	ALLACCIO CO.S.I.LA.M.	LAZIO	PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)	0,030	114,3	60-1°	2011			1	
16	ALLACCIO TECNO.GEA S.r.l.	LAZIO	PATRICA (FR)	0,060	114,3	60-1°	2011			1	
17	ALLACCIO COMUNE DI BALSORANO (AQ)	LAZIO	BALSORANO (AQ)	0,010	114,3	70-1°	2011	1			

RETRAGAS Srl

ALLEGATO 3

NUOVI TRATTI DI GADOTTI DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO DI RETRAGA AL 1 gennaio 2012

numero progressivo	Denominazione Gasdotto (1)	Regioni interessate (2)	Comuni interessati (2)	Diametro (mm)	Lunghezza (Km)	Campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	Nr reti di distribuzione	Nr clienti civili	Nr clienti industriali	Nr utenze termoelettriche
1	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	CASTENEDOLO	25	0,021723207	4_SPECIE	2010				
2	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	GUSSAGO	25	0,004864776	4_SPECIE	2010				
3	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	RODENGO-SAIANO	25	0,011193169	4_SPECIE	2010				
4	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BORGOSATOLLO	150	0,028322346	4_SPECIE	2010				
5	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BRESCIA	200	0,002874955	4_SPECIE	2010				
6	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	CALCINATO	110	0,257196581	4_SPECIE	2010				
7	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	CALCINATO	100	0,684679083	4_SPECIE	2010				
8	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	CALCINATO	150	0,024395201	4_SPECIE	2010				
9	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	CASTENEDOLO	150	0,035667304	4_SPECIE	2010				
10	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	CASTENEDOLO	100	0,021964527	4_SPECIE	2010				
11	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	CASTENEDOLO	80	0,025106267	4_SPECIE	2010				
12	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	GUSSAGO	80	0,046593952	4_SPECIE	2010				
13	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	MUSCOLINE	100	0,041122475	4_SPECIE	2010				
14	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	RODENGO-SAIANO	80	0,140182766	4_SPECIE	2010				
15	PRESEGLIE-BIONE	Lombardia	BIONE	25	0,006742744	4_SPECIE	2010				
16	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BRESCIA	150	0,011295416	4_SPECIE	2011				
17	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BORGOSATOLLO	150	0,097639813	4_SPECIE	2011				
18	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BORGOSATOLLO	200	0,476442948	4_SPECIE	2011				
19	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BORGOSATOLLO	100	0,014741285	4_SPECIE	2011				
20	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BOTTICINO	200	0,012604723	4_SPECIE	2011				
21	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BRESCIA	80	0,031122007	4_SPECIE	2011				
22	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BRESCIA	150	0,020388705	4_SPECIE	2011				
23	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	NUVOLENTO	100	0,010862506	4_SPECIE	2011				
24	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	OME	80	0,044992957	4_SPECIE	2011				

allegato 3 - nuovi tratti Retragas al 30 6 2011, RETE -aggiornamento al 31.12.2010 25.7.2011

RETRAGAS Srl

ALLEGATO 4

TRATTI DI GASDOTTO DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO DI RETRAGAS DISMESSI AL 1 gennaio 2012

numero progressivo	Denominazione Gasdotto (1)	Regioni interessate (2)	Comuni interessati (2)	Diametro (mm)	Lunghezza (Km)	Campo di pressione (specie)	Anno di dismissione	Nr reti di distribuzione	Nr clienti civili	Nr clienti industriali	Nr utenze termoelettriche
1	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BORGOSATOLLO	80	0,002092382	4_SPECIE	2010				
2	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BORGOSATOLLO	150	0,009225868	4_SPECIE	2010				
3	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BRESCIA	250	0,002874955	4_SPECIE	2010				
4	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	CALCINATO	250	0,019652153	4_SPECIE	2010				
5	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BORGOSATOLLO	150	0,084311120	4_SPECIE	2011				
6	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	CASTENEDOLO	80	0,002005867	4_SPECIE	2011				
	TOTALE				0,12016						

(1) Indicare la denominazione delle località agli estremi del gasdotto

(2) Nel caso di più regioni e/o più comuni interessati da uno stesso gasdotto, utilizzare una riga per ciascun comune, ripetendo tutti i dati, e indicando la lunghezza in Km e il numero degli utenti allacciati separatamente per ciascun comune

allegato 4 tratti dismessi Retragas al 30.6.2011

25.7.2011

ALLEGATO A:

Rete Regionale Snam Rete Gas al 1 gennaio 2012

Numero Progressivo	Denominazione Gasdotto PER MINISTERO	Regioni interessate	Comuni interessati	Lunghezza (KM)	Diametro (mm)	Pressione esercizio (Specie)	Anno di entrata in esercizio	Numero reti di distribuzione allacciate	Numero clienti civili direttamente allacciati	Numero clienti industriali allacciati	Numero utenze termoelettriche
1	ALL.2	Veneto	VENEZIA	0,037	80	>=4a	1958				
2	MET. CREDERA - SERGNANO - CAVIAGA	Lombardia	BAGNOLO CREMASCO;CAMPAGNOLA CREMASCA;CAPERGNANICA;CAPRALBA;CASALETTO VAPRIO;CREDERA RUBBIANO;CREMA;CREMOSANO;RIPALTA CREMASCA;SERGNANO	17,809	200 - 300	1a	1958				
3	MET. CORTEMAGGIORE - GENOVA	Liguria	CAMPOMORONE	4,571	400	1a	1954				
4	MET. CORTEMAGGIORE - GENOVA	Piemonte	CARBONARA SCRIVIA;CARROSIO;FRACONALTO;GAVI;NOVI LIGURE;PONTECURONE;POZZOLO FORMIGARO;TORTONA;VIGUZZOLO;VOLTAGGIO	54,348	400	1a	1953				
5	MET. CORTEMAGGIORE - GENOVA	Lombardia	ARENA PO;BOSNASCO;BRONI;CASTEGGIO;CODEVILLA;CORVINO SAN QUIRICO;MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA;REDAVALLE;RIVANAZZANO TERME;SANTA GIULETTA;STRADELLA;TORRAZZA COSTE;TORRICELLA VERZATE;VOGHERA	38,041	400	1a; 3a	1953				
6	MET. CORTEMAGGIORE - GENOVA	Emilia Romagna	BORGONOVO VAL TIDONE;CADEO;CASTEL SAN GIOVANNI;CORTEMAGGIORE;PIACENZA;PONTENURE;ROTTOFRENO;SARMATO	47,011	400	3a	1954				
7	MET. CORREGGIO - VILLA MASONE	Emilia Romagna	CORREGGIO;REGGIO NELL'EMILIA	12,898	200 - 250 - 30(	1a	1950				
8	MET. CREDERA - RIPALTA	Lombardia	CREDERA RUBBIANO;MOSCAZZANO;RIPALTA CREMASCA	4,693	300 - 325	1a	1951				
9	MET. RUBBIANO - SEREGNO - LURAGO - C(	Lombardia	ALBESE CON CASSANO;ALZATE BRIANZA;ANZANO DEL PARCO;AROSIO;BUSSERO;CARATE BRIANZA;CARUGATE;CASSINA DE' PECCHI;CERNUSCO SUL NAVIGLIO;COMO;DESIO;GIUSSANO;GORGONZOLA;INVERIGO;LIPOMO;LURAGO D'ERBA;MELZO;MONTORFANO;ORSENIGO;SEREGNO;TAVERNERIO;VERANO BRIANZA	43,360	200 - 300 - 40(	3a	1952				

(*): allacciato a più metanodotti

Snam Rete Gas 28/07/2011

ALLEGATO B

Rete Regionale di Trasporto S.G.I al 1 gennaio 2012

Numero progressivo	Denominazione del gasdotto (1)	Regioni interessate (2)	Comuni interessati (2)	Lunghezza (Km)	Diametro (mm)	Campo di pressione (CPI/Specie)	Anno di entrata in esercizio	N° reti di distribuzione allacciate	N° Clienti civili direttamente allacciati	N° clienti industriali allacciati	N° utenze termoelettriche allacciate
1	REGGENTE CHIEUTI	PUGLIA	LUCERA	22,387	219,8	70-1°	1982			1	
2	REGGENTE CHIEUTI	PUGLIA	TORREMAGGIORE	15,077	219,8	70-1°	1982				
3	REGGENTE CHIEUTI	PUGLIA	S. PAOLO CIVITATE	4,379	219,8	70-1°	1981				
4	CHIEUTI LARINO	PUGLIA	S. PAOLO CIVITATE	0,699	168,3	60-1°	1978				
5	CHIEUTI LARINO	PUGLIA	SERRACAPRIOLA	7,976	168,3	60-1°	1978				
6	CHIEUTI LARINO	MOLISE	ROTELLO	1,267	168,3	60-1°	1978				
7	CHIEUTI LARINO	MOLISE	S. MARTINO IN PENSILIS	7,439	168,3	60-1°	1978				
8	CHIEUTI LARINO	MOLISE	S. MARTINO IN PENSILIS	0,140	219,1	60-1°	1978				
9	CHIEUTI LARINO	MOLISE	URURI	1,991	219,1	60-1°	1978				
10	CHIEUTI LARINO	MOLISE	URURI	2,503	168,3	60-1°	1978				
11	CHIEUTI LARINO	MOLISE	LARINO	6,082	168,3	60-1°	1978				
12	RADDOPPIO S. SEVERO - APRICENA	PUGLIA	TORREMAGGIORE	12,085	219,8	70-1°	2001				
13	RADDOPPIO S. SEVERO - APRICENA	PUGLIA	TORREMAGGIORE	0,060	168,3	70-1°	2001				
14	RADDOPPIO S. SEVERO - APRICENA	PUGLIA	S.SEVERO	15,129	168,3	70-1°	2001				
15	RADDOPPIO S. SEVERO - APRICENA	PUGLIA	APRICENA	0,935	168,3	70-1°	2001	3			
16	LARINO TERMOLI PETACCIATO	MOLISE	S. MARTINO IN PENSILIS	2,291	114,3	60-1°	1966				
17	LARINO TERMOLI PETACCIATO	MOLISE	LARINO	3,064	114,3	60-1°	1966				
18	LARINO TERMOLI PETACCIATO	MOLISE	GUGLIONESI	3,863	114,3	60-1°	1966				
19	LARINO TERMOLI PETACCIATO	MOLISE	TERMOLI	6,842	114,3	60-1°	1966				
20	LARINO TERMOLI PETACCIATO	MOLISE	TERMOLI	7,906	114,3	64-1°	1979				
21	LARINO TERMOLI PETACCIATO	MOLISE	S. GIACOMO	2,580	114,3	64-1°	1979				
22	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	LARINO	6,463	355,6	60-1°	1967	1 (*)			
23	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	PALATA	1,894	355,6	60-1°	1967				
24	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	LUPARA	1,300	355,6	60-1°	1967				
25	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	GUARDIALFIERA	8,524	355,6	60-1°	1967				
26	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	PETRELLA TIFERNINA	5,653	355,6	60-1°	1967				
27	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	MATRICE	2,200	355,6	60-1°	1967				
28	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	MONTAGANO	1,914	114,3	60-1°	1967				
29	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	CASACALENDA	0,421	355,6	60-1°	1967				
30	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	MORRONE DEL SANNIO	7,707	355,6	60-1°	1967	1			
31	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	CASTELLINO DEL BIFERNO	2,610	355,6	60-1°	1967	1			
32	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	RIPALIMOSANI	5,199	355,6	60-1°	1967				
33	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	CAMPOBASSO	7,500	355,6	60-1°	1967			1	
34	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	BUSSO	1,500	355,6	60-1°	1967			1	
35	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	BARANELLO	3,198	355,6	60-1°	1967				
36	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	VINCHIATURO	1,170	355,6	60-1°	1967				
37	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	COLLE D'ANCHISE	3,516	355,6	60-1°	1967				
38	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	CAMPOCHIARO	0,515	355,6	60-1°	1967	1			
39	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	SAN POLO MATESE	2,216	355,6	60-1°	1967				
40	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	BOJANO	6,182	355,6	60-1°	1967			5	
41	LARINO COLLEFERRO SORA 14"	MOLISE	SAN MASSIMO	1,935	355,6	60-1°	1967				

02/12/2011 S.G.I. S.p.A.

Allegato A

ALLEGATO C

RETE REGIONALE DI TRASPORTO DEL CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA AL 1° GENNAIO 2012

numero progressivo	denominazione del gasdotto (1)	Regioni interessate (2)	Comuni interessati (2)	lunghezza (km)	diametro (mm)	pressione esercizio (bar)	Anno di entrata in esercizio	numero di reti di distribuzione allacciate	numero clienti civili direttamente allacciati	numero clienti industriali allacciati	numero utenze termoelettriche allacciate
1	Berbenno di Valtellina - Chiuro	Lombardia									
			Berbenno di Valtellina, Postalesio	3.189	400	8,0	2004	1	0	0	0
			Colorina	814	100	3,0	2004	1	0	0	0
			Fusine, Cedrasco	2.293	400	8,0	2004	1	0	0	0
				238	100	3,0					
				683	80	3,0					
			Cedrasco	1.714	400	8,0	2004	1	0	0	0
				180	80	8,0	2006	1	0	0	0
			Caiolo, Castione Andevenno	3.817	400	8,0	2004	1	0	0	0
			Albosaggia	3.232	400	8,0	2004	1	0	0	0
				126	80	3,0					
			Sondrio	2.773	400	8,0	2004	1	0	0	0
				50	250	8,0					
			Montagna in Valtellina	1.688	400	8,0	2004				
				163	80	8,0	2005	1	0	0	0
			Faedo	545	80	3,0	2006	1	0	0	0
			Piateda	1.362	400	8,0	2004	1	0	0	0
			Montagna in Valtellina, Poggiridenti	411	400	8,0	2004				
				477	350	8,0	2004	1	0	0	0
			Tresivio, Poggiridenti, Piateda	2.163	350	8,0	2004	1	0	0	0
						8,0	2006	1	0	0	0
			Ponte in Valtellina	1.136	350	8,0	2004	1	0	0	0
			Chiuro	1.648	350	8,0	2004	1	0	0	0
2	Valmalenco	Lombardia									
			Caiolo	320	200	8,0	2009				
			Castione Andevenno	900	200	8,0	2009				
			Sondrio	4.900	200	8,0	2009	2	0	0	0

02/12/2011

ALLEGATO D

RETE REGIONALE DI TRASPORTO DELLA SOCIETA' RETRAGAS S.r.l. AL 1° GENNAIO 2012

numero progressivo al 30.6.2011	Denominazione Gasdotto (1)	Regioni interessate (2)	Comuni interessati (2)	Diametro (mm)	Lunghezza (Km) al 30.6.2011	Campo di pressione (Specie)	Anno di entrata in esercizio	Nr reti di distribuzione	Nr clienti civili	Nr clienti industriali	Nr utenze termoelettriche
1	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0421	4°	2004				
2	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	32	0,0061	4°	2008				
3	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	32	0,0090	4°					
4	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0106	4°	2009				
5	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0286	4°	2008				
6	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	40	0,0144	4°	2004				
7	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0253	4°	2005				
8	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0219	4°	1995				
9	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0057	4°	2003				
10	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0288	4°	1999				
11	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0106	4°	1997				
12	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,1307	4°	1989				
13	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0330	4°	1982				
14	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0057	4°					
15	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0084	4°	2006				
16	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	40	0,0225	4°	2006				
17	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,0009	4°	2006				
18	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,0065	4°	1989				
19	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,0013	4°	1985				
20	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	150	0,0185	4°	1985				
21	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	100	1,5709	4°	1985				
22	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	100	0,0249	4°	2006				
23	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,3812	4°	1998				
24	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,0230	4°	2001				
25	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,0092	4°	2005				
26	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	100	0,0222	4°	1982				
27	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	100	0,0517	4°	1996				
28	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	100	1,9557	4°	1999				
29	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,5277	4°	2002				
30	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	200	0,0187	4°	1982				
31	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	200	2,7714	4°	1985				
32	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	200	2,6684	4°	1986				
33	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	250	0,0117	4°	1982				
34	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	250	3,8921	4°	1985				
35	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	250	0,0105	4°	1986				
36	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	250	0,1917	4°	1996				
37	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	350	0,2997	4°	1985				
38	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	400	0,0266	4°	1985				
39	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	100	0,0185	4°	1998				
40	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0082	4°	2005				
41	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	25	0,0051	4°	1989				
42	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,0262	4°	2009				
43	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,2368	4°	1986				
44	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,0027	4°	1993				
45	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,4115	4°	1985				
46	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,0043	4°	1982				
47	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	40	0,0030	4°	1982				
48	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BEDIZZOLE	80	0,1366	4°	1996				
			BEDIZZOLE Totale		15,7406			13	23	9	0
49	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BORGOSATOLLO	25	0,0301	4°	1993				
50	MACRORETE BRESCIA (ZONE-LONATO)	Lombardia	BORGOSATOLLO	80	0,0754	4°	1999				

FILE:Allegato D Retragas

Brescia, 22.9.2011

ALLEGATO E

RETE REGIONALE DI TRASPORTO DELLA SOCIETA' NETENERGY SERVICE S.r.l. AL 1° GENNAIO 2012

Numero progress.	Denominazione del gasdotto	Regioni interessate	Comuni interessati	Lunghezza (km)	Diametro (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Anno di entrata in esercizio	Numero reti di distribuzione allacciate	Numero clienti civili direttamente allacciati	Numero clienti industriali allacciati	Numero utenze termolelettriche allacciate
1	LARINO - TERMOLI	MOLISE	LARINO	9	200	35	1976	-	-	-	-
2	LARINO - TERMOLI	MOLISE	TERMOLI	4	200	35	1976	-	-	-	-
3	TERMOLI	MOLISE	TERMOLI	13	50-200	35	1984-1990	-	-	20	1
4	TERMOLI	MOLISE	TERMOLI	7	160	5	2006	-	1	1	-
5	TERMOLI	MOLISE	TERMOLI	3	225	0,5	2009	-	2	-	-

ALLEGATO F

RETE REGIONALE DI TRASPORTO DELLA SOCIETA' METANODOTTO ALPINO AL 1° GENNAIO 2012

numero progr.	deniminazione del gasdotto (1)	Regioni interessate (2)	Comuni interessati (2)	Lunghezza (km)	diametro (mm)	campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	Numero reti di distribuzione allacciate	Numero di clienti civili direttamente allacciati	Numero clienti industriali allacciati	Numero utenze termoelettriche allacciate
METANODOTTI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' METANODOTTO ALPINO SRL											
1	Loc. Balma - Villaretto	Piemonte	Roure	5,49	400	3° specie	1992	3	-	-	-
2	Mentoulles - Fenestrelle Capoluogo	Piemonte	Fenestrelle	6,68	400	3° specie	1992	3	-	-	-
3	Fenestrelle capoluogo - Fenestrelle capoluogo	Piemonte	Fenestrelle	0,97	350	3° specie	1992	-	-	-	-
4	Laux - Fraisse	Piemonte	Usseaux	2,31	350	3° specie	1992	4	-	-	-
5	Soucheres Basses - Traverses Plan	Piemonte	Pragelato	7,52	350	3° specie	1992	3	-	-	1 - centrale teleriscaldamento
6	Traverses Plan - Pattemouche	Piemonte	Pragelato	1,95	250	3° specie	1992	1	1 - Dorf Hotel		-
7	Traverses Plan - Villardamond	Piemonte	Pragelato	1,02	300	3° specie	1992	1	-	-	-
8	Borgata - Sestriere	Piemonte	Sestriere	6,26	250	3° specie	1992	2	-	-	1 - centrale teleriscaldamento
METANODOTTI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' MAGGIO 88 SPA											
9	Sestriere capoluogo - Confine comune di Sauze di Cesana	Piemonte	Sestriere	0,61	150	3° specie	2001	-	-	-	-
10	Grangesis - Rollieres	Piemonte	Sauze di Cesana	5,49	150	3° specie	2001	3	-	-	-
11	Bousson - Cesana T.se capoluogo	Piemonte	Cesana T.se	5,35	150	3° specie	2002	2	-	-	-
12	Cesana T.se capoluogo - Sagna Longa	Piemonte	Cesana T.se	2,76	100	3° specie	2005	1	-	-	-
13	Cesana T.se capoluogo - Sansicario	Piemonte	Cesana T.se	2,80	125	3° specie	2005	1	1- Impianto Bob/Skeleton		1 - centrale teleriscaldamento

ALLEGATO G

RETE DI TRASPORTO REGIONALE METAN ALPI ENERGIA S.r.l. 1° GENNAIO 2012

Numero progressivo	Denominazione del Gasdotto (1)	Regioni interessate (2)	Comuni interessati (2)	Gasdotto MP lunghezza (km)	Rete MP lunghezza (km)	Rete MP lungh. presa - contatore (km)	Rete BP lunghezza (km)	Rete BP lungh. Presa - contatore (km)	Gasdotto diam. (mm)	campo di pressione (specie)	Press. di esercizio (bar)	n. GRF
01	Chatillon-Breuil (in progetto)	VDA	Chatillon (AO)	5,751	0,000		0,000	0,000	250	III	8	/
02		VDA	Antey Saint Andrè (AO)	9,232	0,000		0,000	0,000	250	III	8	4
03		VDA	Valtournenche (AO)	11,391	0,000		0,000	0,000	250	III	8	4
				26,374								
04	Nucetto - Trappa	Piemonte	Nucetto (Cn)	1,566	7,459		0,000	0,000	250	IV	3	2
05		Piemonte	Bagnasco (Cn)	6,033	7,243		0,000	0,000	250	IV	3	4
06		Piemonte	Priola (Cn)	4,711	4,469		0,000	0,000	250	IV	3	2
07		Piemonte	Garessio e Trappa (Cn)	8,505	17,740		0,000	0,000	250	IV	3	10
				20,815	36,911	0,000	0,000	0,000				
08	Nucetto - Murialdo	Piemonte	Nucetto (Cn)	1,270	0,000	0,000	0,000	0,000	200	III	3	/
09		Piemonte	Perlo (Cn)	4,359	3,450	0,000	0,000	0,000	200	III	3	/
10		Liguria	Murialdo (Sv)	2,941	0,000	0,000	0,000	0,000	200	III	3	1
				8,570	3,450	0,000	0,000	0,000				
11	Ceva - Viola	Piemonte	Ceva (Cn)	2,731	0,000	0,000	0,000	0,000	150	IV	3	/
12		Piemonte	Scagnello (Cn)	4,810	6,578		0,900	0,000	150	IV	3	1
13		Piemonte	Battifollo (Cn)	4,947	5,804		1,210		150	IV	3	1
14		Piemonte	Lisio (Cn)	3,723	4,302		1,648	0,000	150	IV	3	1
15		Piemonte	Viola (Cn)	7,260	5,556		10,732		150	IV	3	6
				23,471	22,240	0,000	14,490	0,000				
16	Ceva - Sale Langhe	Piemonte	Ceva (Cn)	5,469	26,107		11,367		100	IV	3	15
17		Piemonte	Sale delle Langhe (Cn)	2,273	3,230		1,556	0,856	100	IV	3	11
18		Piemonte	Priero (Cn)	1,000	0,000				100	IV	3	
				8,742	29,337	0,000	12,923	0,856				
19	Garessio - Bardineto (in progetto)	Piemonte	Garessio (CN)	6,705	0,000	0,000	0,000	0,000	250	IV	3	/
20		Liguria	Calizzano (SV)	7,855	0,000	0,000	0,000	0,000	250/150	IV	3	4
21		Luguria	Bardineto (SV)	2,255	0,000	0,000	0,000	0,000	150	IV	3	1
				16,815								

ALLEGATO H

RETE REGIONALE DI TRASPORTO SSOCIETA' GAS PLUS S.r.l. AL 1° GENNAIO 2012

Numero Progressivo	Denominazione del gasdotto	Regioni interessate	Comuni interessati	Lunghezza (km)	Diametro (mm)	Pressione esercizio (bar)	Anno di entrata in esercizio	Numero reti di distribuzione allacciate	Numero clienti civili direttamente allacciati	Numero clienti industriali allacciati	Numero utenze termoelettriche allacciate
1	Travo-Bobbio	Emilia Romagna	Travo/Coli/Bobbio	31,426	32/200	5,00	1991	39	83	0	0
2	Vigolzone - Bettola	Emilia Romagna	Vigolzone - Ponte dell'Olio - Bettola	10,404	50/150	5,00	2009	4	3	0	0
TOTALI GENERALI				41,830				43,000	86,000		

02/12/2011

ALLEGATO I

RETE REGIONALE DI DI TRASPORTO DELLA SOCIETA' ITALCOGIM TRASPORTO AL 1° GENNAIO 2012

numero progressivo	denominazione del gasdotto	Regioni interessate	Comuni interessati	lunghezza (Km)	diametro (mm)	campo di pressione (specie)	Anno di entrata in esercizio	numero reti di didstribuzione allacciate	numero clienti civili direttamente allacciati	numero utenze termoelettriche allacciate
1	C.le Monticello di Montedinove - Comunanza	Marche	Montedinove	2,4 2,46	DN 300 DN 250	5 bar 3ª specie	2006	0	9	1
2	C.le Monticello di Montedinove - Comunanza	Marche	Montalto Delle Marche	0,3 0,14	DN 300 DN 250	5 bar 3ª specie	2006	3	0	0
3	C.le Monticello di Montedinove-Comunanza	Marche	Rotella	0,43	DN 250	5 bar 3ª specie	2006	0	0	0
4	C.le Monticello di Montedinove -	Marche	Force	7,72	DN 250	5 bar 3ª specie	2006	3	4	2
5	C.le Monticello di Montedinove-Comunanza	Marche	Santa Vittoria in Matenano	1,15	DN 250	5 bar 3ª specie	2006	0 -	0	0

11A16652

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011.

Riclassificazione del medicinale «Zoe» (etinilestradiolo/gestodene) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2790/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Actavis Group PTC EHF è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Zoe»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 75 mcg/30 mcg compresse rivestite 1×21 compresse in blister PVC/AL;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 ottobre 2011;

Vista la deliberazione n. 23 del 9 novembre 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZOE (etinilestradiolo/gestodene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «75 mcg/30 mcg compresse rivestite» 1×21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039790047/M (in base 10) 15Y9GZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,58.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,97.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zoe» (etinilestradiolo/gestodene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

11A16534

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011.

Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. (Determinazione n. 8).

PREMESSA

L'Autorità ha adottato la determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 recante "Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'art. 122, comma 7-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 106, del 9 maggio 2011.

Nella citata determinazione l'Autorità ha analizzato alcune delle problematiche scaturenti dagli affidamenti dei contratti di valore economico inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, tenuto conto del crescente ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando soprattutto a seguito del precedente innalzamento dell'importo da 100.000 a 500.000 euro della soglia entro cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva la facoltà di adottare tale procedura per gli appalti di lavori, ai sensi dell'art. 122, comma 7-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice), come novellato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. L'Autorità si è soffermata sulla disposizione contemplata dal citato art. 122, comma 7-*bis*, delineando il corretto modus operandi che l'amministrazione deve seguire per la scelta del contraente, alla luce dei principi generali di matrice comunitaria applicabili e del necessario coordinamento con quanto disposto all'art. 57, comma 6 del Codice. È stato, poi, approfondito il tema del ricorso alla "indagine di mercato", per il quale non esiste una definizione normativa, precisando che l'utilizzo di tale strumento non può comportare l'individuazione degli operatori economici da invitare con modalità "chiuse" rispetto al mercato. Ulteriori indicazioni hanno riguardato la necessità della pubblicazione dell'avviso di post-informazione, al fine di rendere noti i soggetti aggiudicatari in esito alla procedura. Si è, infine, suggerito alle amministrazioni di predisporre "elenchi aperti di operatori economici", indicando le caratteristiche che gli elenchi devono presentare affinché siano compatibili con la normativa nazionale e comunitaria, stante il generale divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare i cosiddetti "albi speciali o elenchi di fiducia" stabilito all'art. 40, comma 5 del Codice.

Successivamente, il legislatore ha emanato il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, rubricato "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2011, convertito in legge con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2011, nell'ambito del quale è stato abrogato il comma 7-*bis* dell'art. 122 del Codice ed è stato sostituito il comma 7 dello stesso art. 122 dal seguente: "7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'art. 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'art. 65, comma 1.".

Inoltre, tra le modifiche di interesse in relazione ai temi trattati, si evidenzia l'innalzamento della soglia per l'affidamento tramite procedura negoziata dei lavori sui beni culturali, l'intervento sul regime generale della procedura negoziata di cui agli articoli 56 e 57 del Codice, l'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture.

Il presente documento ha come obiettivo quello di aggiornare le indicazioni operative fornite dall'Autorità nella determinazione n. 2 del 2011 alla luce del mutato quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 70/11.

1. Gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore ad un milione di euro

1.1 Il limite di importo

Tra le innovazioni più significative inserite dal decreto-legge n. 70/2011, si segnala l'innalzamento della soglia per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, di appalti di lavori pubblici, soglia precedentemente fissata nella misura di 500.000 euro dal comma 7-*bis* dell'art. 122 del Codice.

In realtà l'art. 4, comma 2, lettera *l)* del decreto-legge n. 70/2011, come modificato dalla legge di conversione, non si è limitato ad effettuare solo un'elevazione della soglia previgente, ma ha riformulato interamente il comma 7 dell'art. 122, abrogando contestualmente il comma 7-*bis*, introdotto dal decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, come emendato dalla legge n. 201/2008.

Lo scopo della novella va ricercato nell'esigenza di semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici, come espressamente indicato nel primo comma del citato art. 4 del decreto-legge n. 70/2011; a riguardo si precisa che la stessa finalità emerge dalla lettura della Relazione di accompagnamento allo schema di decreto-legge, ove si dice: "Per semplificare le procedure di affidamento dei contratti di importo di modesta entità, si aumenta da 500.000 euro ad un milione di euro la soglia

entro la quale è consentito affidare i lavori con la procedura negoziata senza bando a cura del responsabile del procedimento (art. 122 del codice). L'elevazione dell'importo è bilanciata, per garantire la massima concorrenzialità della procedura, con l'aumento del numero minimo dei soggetti che devono essere obbligatoriamente invitati (almeno 10 per i lavori di importo superiore a 500.000, almeno 5 per i lavori di importo inferiore)". Ed ancora "L'attuale fase di crisi economica rende indispensabile l'adozione di misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici in modo da consentire, da un lato, una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali e, dall'altro, una riduzione dell'enorme mole di contenzioso esistente in materia. La costruzione delle opere pubbliche, infatti, rappresenta un importantissimo "motore" per lo sviluppo del Paese, soprattutto se si tratta di opere di interesse strategico (legge obiettivo)".

Si ricorda che l'importo complessivo dell'appalto è quello quantificato al netto dell'Iva e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Occorre, inoltre, porre attenzione a violazioni del divieto di artificioso frazionamento, come affermato dal comma 4 dell'art. 29 del Codice: "Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato".

Si specifica, a riguardo, che la violazione del divieto di artificioso frazionamento, secondo quanto affermato da un recente orientamento della magistratura contabile, costituisce un indice sintomatico del c.d. "danno alla concorrenza" (*cfr.*, Corte dei conti, sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 23 del 20 gennaio 2011).

1.2 Gli operatori economici da invitare

La nuova formulazione del comma 7 dell'art. 122 del Codice stabilisce un collegamento diretto tra l'importo del contratto da affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ed il numero di operatori che l'amministrazione procedente deve invitare:

a) per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore ad un milione di euro, l'invito va rivolto ad almeno dieci soggetti;

b) per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, l'invito va rivolto ad almeno cinque soggetti.

Il numero minimo è riferito alle imprese da invitare e non alle offerte presentate in gara.

La disposizione istituisce un regime derogatorio rispetto alla fattispecie disciplinata dal comma 6 dell'art. 57 del Codice in ordine al numero minimo di soggetti economici da invitare: il comma 6 dell'art. 57 considera sufficiente coinvolgere tre operatori mentre il comma 7 dell'art. 122 ne richiede almeno cinque o dieci, a seconda del valore della commessa. Inoltre, la novella ha esteso anche ad importi inferiori a 100.000 euro l'obbligo di invitare almeno cinque imprese e, di conseguenza, lo svolgimento della gara ufficiosa, infatti il nuovo testo dell'art. 122 non fa più riferimento solo alle procedure negoziate il cui valore sia stimato tra 100.000 e 500.000 euro, ma ricomprende, in maniera più ampia rispetto a quanto previsto dall'abrogato comma 7-*bis* dell'art. 122, tutte le procedure di importo inferiore ai 500.000 euro.

Per quanto concerne le modalità da seguire per l'individuazione degli operatori economici ed il significato da attribuire all'espressione "indagine di mercato" e "gara informale", di cui al comma 6 dell'art. 57 del Codice, richiamato anche nel nuovo testo del comma 7 dell'art. 122 del Codice, si rimanda alle considerazioni svolte nella determinazione n. 2 del 2011 che rimangono valide.

Si ricorda, poi, che le prescrizioni contenute nell'art. 122, comma 7, sul numero degli operatori economici da invitare, si riferiscono al numero minimo, pertanto la stazione appaltante può decidere di invitare più operatori rispetto a quanto indicato dal legislatore; tale scelta comporta degli effetti diretti sulla speditezza e sulla semplificazione della procedura di affidamento attraverso, ad esempio, l'applicazione del meccanismo dell'esclusione automatica in caso di offerta anomala. In base al dettato del comma 9 dell'art. 122 del Codice, la stazione appaltante, per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia; la menzionata facoltà di esclusione automatica non è esercitabile in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a dieci. Pertanto, nell'ipotesi di affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000 euro con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, è legittimo invitare solo cinque imprese, in questo caso però, ove si riscontrassero offerte anomale, la stazione appaltante non potrebbe procedere con l'esclusione automatica, ma dovrebbe seguire il sistema più complesso di richiesta di giustificazioni stabilito dall'art. 87 del Codice. Qualora la stazione appaltante ravvisi l'opportunità di applicare l'esclusione automatica, deve invitare un numero di operatori economici sufficiente a garantire l'applicabilità del comma 9 dell'art. 122, che prende in considerazione il caso in cui ci siano ammesse dieci offerte, circostanza che può differire dal caso in cui siano invitati dieci soggetti, specificando nell'eventuale avviso o nella lettera di invito l'applicazione di tale comma. Quindi, è necessario rivolgere l'invito ad un numero superiore di imprese rispetto a quello minimo previsto dal legislatore, al fine di cautelarsi dal rischio che qualcuna non presenti offerta o la presenti in modo scorretto. Per inciso, si rammenta che l'art. 4, comma 2, lettera *ll)* del decreto-legge n. 70/2011, come modificato dalla legge n. 106/2011, ha introdotto all'art. 253 il comma 20-*bis*, secondo il quale le stazioni appaltanti fino al 31 dicembre 2013 possono applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale per appalti di importo compreso entro le soglie comunitarie.

Per completezza, si ricorda che l'art. 121, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, (di seguito Regolamento), dispone che per i contratti di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'art. 122, comma 9, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, non si procede all'esclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel

bando, ed alla determinazione della soglia di anomalia; il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell'eventuale verifica di congruità di cui all'art. 86, comma 3 del Codice. Allo stesso modo, (art. 121, comma 7 del Regolamento) nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque, non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, ma all'eventuale verifica di congruità.

1.3 I principi comunitari: in particolare la pubblicità

Il novellato comma 7 dell'art. 122, del Codice, nel disciplinare lo svolgimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per i lavori di importo inferiore ad un milione, contiene espressamente il riferimento alla necessità di rispettare i principi di "non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza", pertanto anche nella nuova formulazione del comma 7 manca il richiamo diretto al principio di rotazione, tuttavia l'operatività dello stesso si deduce dalla citazione del comma 6 dell'art. 57 del Codice in cui è presente l'indicazione del principio di rotazione, insieme a quello di trasparenza e concorrenza.

Per quanto concerne l'analisi dei predetti principi ci si riporta alle osservazioni svolte in argomento nella determinazione n. 2 del 2011; in questa sede si considera opportuno effettuare alcune riflessioni sulla pubblicità. Quest'ultima, com'è noto, viene considerata un'esplicitazione del canone di trasparenza senza la quale sarebbe difficoltoso sia realizzare il controllo ex post della regolarità dell'azione amministrativa sia garantire concretezza ed effettività al principio di concorrenza. Il legislatore non ha previsto per le stazioni appaltanti l'obbligo di adottare necessariamente forme di pubblicità preventiva nella procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, tuttavia ogni decisione a riguardo deve essere parametrata in funzione della tipologia di appalto e dell'ammontare dell'importo, come già evidenziato nella citata determinazione n. 2 del 2011.

Per quanto riguarda, invece, gli avvisi di post-informazione occorre registrare le significative novità introdotte in argomento dal nuovo testo del comma 7 dell'art. 122 del Codice, secondo cui: "L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'art. 65, comma 1."

Pertanto, la nuova disciplina comporta che:

per appalti di qualsiasi importo è obbligatoria la post-informazione;

è necessario utilizzare lo schema dell'avviso di post-informazione definito al punto 5 dell'allegato IX A;

l'avviso deve contenere l'elenco dei soggetti invitati;

l'avviso deve essere trasmesso per la pubblicazione entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva; la pubblicazione deve svolgersi secondo le modalità indicate dall'art. 122, commi 3 e 5, vale a dire che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio; inoltre, gli avvisi concernenti i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. Gli avvisi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante.

Tale previsione sulle modalità di pubblicazione dell'avviso sugli appalti aggiudicati è, quindi, speciale e prevalente su quella generale dell'art. 65, comma 1, del Codice; in ogni caso viene espressamente precisato che "non si applica l'art. 65, comma 1". Il termine di dieci giorni decorre dalla data dell'aggiudicazione definitiva.

Ricapitolando, sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 122, deve dunque ritenersi che:

a) per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro è sufficiente, oltre ai siti informatici sopra citati, la pubblicazione dell'avviso di post-informazione all'albo pretorio;

b) per gli appalti di importo pari o superiore a 500.000 ed inferiore ad un milione di euro, è richiesta, invece, la pubblicazione dell'avviso di post-informazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione azionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

Tali prescrizioni non trovano applicazione nei confronti dell'avviso preventivo che rimane eventuale, in relazione all'importo ed all'oggetto dell'appalto; sul punto si richiamano le indicazioni già fornite dall'Autorità nella citata determinazione n. 2/2011. Viene, quindi, meno la simmetria tra pubblicità preventiva e pubblicità ex post.

Per quanto riguarda, nello specifico, la pubblicazione sui siti informatici, ci si riporta alle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2011, recentemente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2011, n. 177; inoltre si richiamano le disposizioni dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

1.4 Subappalto e subcontratto

Le previsioni esaminate nei paragrafi precedenti sono in vigore dal 14 maggio 2011 (tutte le modifiche all'art. 122, comma 7, e la soppressione del comma 7-*bis* si applicano

solo alle procedure i cui inviti siano stati diramati dopo il 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 70/2011, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato decreto. La legge di conversione ha poi aggiunto, sempre nell'art. 122, comma 7, del Codice, un'ulteriore previsione secondo cui i lavori affidati con procedura negoziata ai sensi del comma 7, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche, di cui all'art. 37, comma 11, del Codice, restano ferme le disposizioni ivi previste. Tale disposizione è, quindi, in vigore dal 13 luglio 2011, essendo stata introdotta dalla legge di conversione.

La disposizione in commento introduce un limite alla possibilità di subappaltare le lavorazioni comprese nella categoria prevalente, limite maggiore e speciale rispetto a quello generale fissato dall'art. 170 del Regolamento, relativo al 30 per cento della categoria prevalente. Pertanto, solo per il caso in cui si utilizzi la procedura negoziata senza bando di gara, il legislatore ha circoscritto al 20 per cento della categoria prevalente la possibilità per l'impresa esecutrice di affidare, a sua volta, l'esecuzione ad un soggetto ulteriore.

Per quanto riguarda le categorie scorporabili di tipo specialistico, individuate dall'art. 107, comma 2, del Regolamento, si applica quanto previsto dall'art. 37, comma 11, del Codice. Ciò significa che nel caso siano presenti tali categorie di importo singolarmente superiore al 15 per cento dell'importo dell'appalto, le stesse possono essere subappaltate nei limiti del 30 per cento. Le altre categorie scorporabili e subappaltabili possono essere integralmente subappaltate.

Per quanto concerne gli appalti di importo pari o inferiore a euro 150.000, agli stessi non si applicano le disposizioni in materia di categorie generali e specializzate, di categorie a qualificazione obbligatoria, di categorie a qualificazione non obbligatoria, di divieto di subappalto e, di conseguenza, di obbligo di prevedere nei bandi di gara le categorie scorporabili. Ciò in quanto gli appalti non sono soggetti alle disposizioni sul sistema unico di qualificazione. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione dei bandi di gara relativi ad appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, riportano l'indicazione delle categorie, ai soli fini dell'individuazione del rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare. In questi casi, pertanto, i concorrenti (soggetti singoli o associazioni orizzontali) partecipano alle relative gare se in possesso degli speciali requisiti previsti dalle norme (art. 90 del Regolamento); rimane, quindi, fermo che gli aggiudicatari possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni previste nell'appalto ed hanno la facoltà di subappaltarne il 30 per cento (*cfr.* determinazione n. 25 del 2001).

1.5 L'obbligo di motivazione per il ricorso alla procedura negoziata ex art. 122, comma 7, Codice

La questione concernente la necessità o meno di motivare nello specifico il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara era già dibattuta in dottrina e giurisprudenza prima della novella introdotta dal decreto-legge n. 70/2011; il problema ha adesso assunto ulteriore pregnanza visto che il legislatore ha scelto di estendere la possibilità per le stazioni appaltanti di avvalersi dello strumento della negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara fino a contratti di importo inferiore ad un milione di euro, mentre la formulazione originaria del comma 7 dell'art. 122 del Codice ammetteva tale facoltà solo per commesse il cui valore non superasse quello di 100.000 euro.

A riguardo si ribadisce quanto già specificato nelle determinazione n. 2 del 2011 sulla necessaria sottoposizione delle norme di cui all'art. 122 del Codice ai principi generali del diritto amministrativo da cui discende a sua volta l'obbligo per la stazione appaltante di fornire, nella delibera a contrarre, una spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta ad optare per l'adozione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara atteso che il Codice, nell'art. 122, è formulato in modo da consentire all'amministrazione di effettuare una scelta in tal senso, ma non esprime in alcun modo un obbligo.

Parimenti risulta chiaro che la motivazione non deve far riferimento alla sussistenza delle circostanze esplicitate dal legislatore negli articoli 56 e 57 del Codice perché altrimenti si scadrebbe nella superflua ripetizione di quanto già valutato dal legislatore al fine di consentire il ricorso alla negoziata.

2. Affidamenti diretti

L'art. 4, comma 2, lettera m-*bis* del decreto-legge n. 70/2011, come convertito dalla legge n. 106/2011, ha innalzato la soglia prevista dal Codice all'art. 125, comma 11, relativa alla possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore a 40.000 euro; prima dell'intervento del legislatore tale facoltà poteva esercitarsi per l'affidamento di commesse di importo inferiore a 20.000 euro.

L'art. 267 del Regolamento disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro; più nello specifico, il comma 10 del citato articolo, a seguito della novella apportata dall'art. 4, comma 15, lettera b-*bis*), decreto-legge n. 70/2011, dispone attualmente che "I servizi di cui all'art. 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'art. 125, comma 10, primo periodo".

Quanto richiamato rende evidente il mancato coordinamento delle norme del Codice con quelle del Regolamento, su cui si auspica un intervento del legislatore. Nelle more, in applicazione dei principi generali che disciplinano i rapporti tra fonti normative diverse, si ritiene che a seguito di una modifica della disciplina introdotta dal Codice, le correlate disposizioni di livello regolamentare, come quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante, devono interpretarsi in senso conforme a quanto previsto dalla fonte sovraordinata. Pertanto, il valore della soglia di cui all'art. 267, comma 10, del Regolamento deve essere raccordato con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice (*cfr.* sul punto Parere sulla normativa AVCP del 16 novembre 2011).

3. Le modifiche alla procedura negoziata ex articoli 56 e 57 del Codice

Il legislatore è intervenuto anche sul regime generale della procedura negoziata di cui agli articoli 56 e 57 del Codice; a riguardo si segnala che le lettere *f)* e *g)* del comma 2, art. 4, decreto-legge n. 70/2011, come modificato dalla legge di conversione, hanno soppresso il limite di un milione di euro prima previsto per gli appalti di lavori in relazione al ricorso, rispettivamente:

a) alla procedura negoziata previa pubblicazione di bando di cui all'art. 56, comma 1, lettera *a)* "quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte";

b) alla procedura senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 57, comma 2, lettera *a)* "qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura".

Dunque, in entrambi i casi, è ora ammessa la procedura negoziata anche per appalti di lavori di importo superiore ad un milione di euro.

L'art. 56 del Codice, in conformità all'art. 30 della direttiva 2004/18/CE, disciplina la peculiare fattispecie rappresentata dalla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.

Sotto il profilo procedimentale va osservato che, diversamente dalle direttive precedenti, che si limitavano a disciplinare i casi in cui era ammessa la procedura negoziata, senza nulla dire sulle relative modalità di svolgimento, la direttiva 2004/18/CE introduce talune regole sui criteri di selezione delle offerte, volte a garantire la par condicio dei concorrenti.

Il Codice ha recepito gli indirizzi della direttiva comunitaria nei commi 2 e 3 dell'art. 56.

Dunque, la complessiva sequenza procedimentale della negoziata previo bando può essere così riassunta:

a) Pubblicazione del bando, contenente gli elementi essenziali del contratto che si intende aggiudicare e stipulare.

b) Richieste di invito avanzate dalle imprese interessate alla stazione appaltante.

c) Inoltro degli inviti alle imprese da parte della stazione appaltante.

d) Presentazione delle offerte.

e) Aggiudicazione mediante applicazione del criterio previsto nel bando.

Si sottolinea che nella procedura negoziata a seguito di gara deserta o di offerte irregolari non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima(1).

L'art. 57 del Codice, in conformità all'art. 31 della direttiva 2004/18/CE, disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. Tra le ipotesi in cui è consentito ricorrere alla negoziata senza previa pubblicazione del bando si ricorda quella prevista dal comma 2, lettera a, dell'art. 57 che fa riferimento al caso in cui "in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura". È importante distinguere questa ipotesi da quella disciplinata all'art. 56, comma 1, lettera *a)* poiché in questo ultimo caso (art. 57) è consentito non pubblicare il bando di gara. L'Autorità ha già precisato che presupposto di applicabilità dell'art. 56, lettera *a)* è che vi siano state offerte presentate in gara ma che tutte siano state irregolari o inammissibili, avuto riguardo, rispettivamente, ai requisiti prescritti per le offerte (requisiti di forma e di validità delle stesse, posti a tutela della par condicio dei concorrenti) e per gli offerenti; presupposto di applicabilità, invece, dell'art. 57, comma 2, lettera *a)* (procedura negoziata senza bando), è che non sia stata presentata alcuna offerta o che tutte le offerte presentate siano state giudicate inappropriate, intendendosi per tali le offerte formalmente valide ma irrilevanti sul piano economico, assimilate dal legislatore alle offerte non presentate(2).

La procedura di cui all'art. 57 del Codice presenta due precisi caratteri: è facoltativa, come quella dell'art. 56, ed è assoggettata ad un minimo di regole procedimentali (obbligo di motivazione, rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione). Si sottolinea che il comma 1, dell'art. 57 prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, "dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre". Dunque, un'espressa richiesta di motivazione, che manca, invece, nella regolamentazione della negoziata previo bando.

Inoltre, sono previste le garanzie procedurali del comma 6, dell'art. 57 (per la procedura, si rinvia alla determinazione n. 2 del 2011).

4. La procedura negoziata per i lavori sui beni culturali

L'art. 4, comma 2, lettera *dd)*, del decreto-legge n. 70/2011, come convertito dalla legge n. 106/2011 ha innalzato la soglia per poter procedere all'affidamento, tramite procedura negoziata, dei lavori sui beni cultura-

(1) Cfr. Cons. Stato n. 1090 del 22 febbraio 2011 secondo cui "Deve poi ricordarsi che il ricordato comma 1, lett. a), dell'articolo 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, consente che la stazione appaltante possa espletare la procedura negoziata omettendo addirittura la pubblicazione del bando di gara, se inviti alla stessa tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che nelle precedente procedura avevano presentato offerte corrispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Si tratta di un'ulteriore "semplificazione" prevista dal legislatore sempre al fine di garantire efficacia, efficienza, rapidità ed economicità all'azione amministrativa, semplificazione ritenuta adeguata e proporzionata anche per il rispetto dei principi della più ampia partecipazione alla gara, di parità di trattamento e di trasparenza, assicurati propri dalla ammissione alla procedura di quei candidati che avevano presentato nella precedente gara offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura, purchè in possesso dei requisiti generali stabiliti dagli articoli da 34 a 45 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163."

(2) Cfr. deliberazione AVCP n. 7 del 28/01/2009

li, il nuovo testo dell'art. 204 del Codice è il seguente: "L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'art. 198, oltre che nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'art. 122, comma 7, è ammesso per lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza, previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati. La lettera di invito è trasmessa all'Osservatorio che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'art. 66, comma 7; dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati è trasmesso all'Osservatorio. Si applica l'art. 122, comma 7, secondo e terzo periodo."

Come risulta chiaro dalla lettura dell'art. 204, il legislatore ha esteso la soglia per il ricorso alla procedura negoziata ai lavori di importo complessivo non superiore ad un milione di euro; prima della novella, l'art. 204 del Codice faceva riferimento ai lavori di importo non superiore a cinquecentomila euro.

La procedura stabilita per l'affidamento dei lavori di cui all'art. 204, comma 1, del Codice prevede, rispetto a quella generale di cui al comma 7 dell'art. 122:

a) l'invito ad un numero minimo di almeno quindici concorrenti se sussistono in tal numero soggetti qualificati;

b) la trasmissione della lettera di invito all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico;

c) la trasmissione dell'elenco degli operatori invitati all'Osservatorio dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Inoltre, si applicano il secondo ed il terzo periodo dell'art. 122, comma 7: si tratta dei limiti al subappalto e dell'obbligo di post-informazione, per i quali valgono le considerazioni effettuate nei precedenti paragrafi.

Sulla base di quanto sopra considerato il Consiglio adotta la presente determinazione.

Roma, 14 dicembre 2011

Il Presidente f.f.: SANTORO

Il relatore: CALANDRA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 dicembre 2011.

Il segretario: ESPOSITO

11A16650

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Stamaril»

Estratto determinazione V&A.PC/II/806 del 21 novembre 2011

Specialità Medicinale: STAMARIL

Confezioni:

Titolare AIC: SANOFI PASTEUR MSD SNC

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0476/001/II/012

Tipo di Modifica: Modifiche nel confezionamento primario del principio attivo Composizione qualitativa e/o quantitativa per i principi attivi biologici o immunologici sterili e non congelati

Modifica Apportata: Modifica del contenitore della sostanza attiva (vaccino della febbre gialla)

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16521

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Meningitec»

Estratto determinazione V&A.PC/II/807 del 21 novembre 2011

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/002/II/096.

Tipo di modifica: modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio della sostanza attiva quando non vi è certificato di conformità alla farmacopea europea che copre il periodo di ripetizione.

Modifica apportata: si autorizza l'estensione della shelf life del «prestarting material - DIPHTERIA CRM 197 CARRIER PROTEIN» da 36 a 48 mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16522

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zantipride»

Estratto determinazione V&A.PC/R/88 del 2 dicembre 2011

Specialità medicinale: ZANTIPRIDE.

Confezioni:

036824011/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036824023/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036824035/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036824047/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036824050/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036824062/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0710/001/R/001.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zantipride», è rinnovata con validità illimitata dalla data di rinnovo europeo del 18 febbraio 2011.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16530

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bifrizide»

Estratto determinazione V&A.PC/II/89 del 2 dicembre 2011

Specialità medicinale: BIFRIZIDE.

Confezioni:

036823019/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036823021/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036823033/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036823045/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036823058/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036823060/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036823072/M - «30 mg+12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Istituto luso farmaco d'Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0673/001/R/001.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bifrizide», è rinnovata con validità illimitata dalla data di rinnovo europeo del 18 febbraio 2011.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16531

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoprazide»

Estratto determinazione V&A.PC/R/90 del 2 dicembre 2011

Specialità medicinale: ZOPRAZIDE.

Confezioni:

036702013/M - «30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036702025/M - «30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036702037/M - «30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036702049/M - «30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036702052/M - «30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036702064/M - «30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

036702076/M - «30 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0674/001/R/001.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zoprazide», è rinnovata con validità illimitata dalla data di rinnovo europeo del 18 febbraio 2011.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16532

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Sun».

Con la determinazione n. aRM - 113/2011-3230 del 30 novembre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: IRINOTECAN SUN:

confezione: 039665017;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 2 ml;

confezione: 039665029;

descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 5 ml.

11A16533

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 454 del 29 novembre 2011:

n. marchio 62-TV, Menegazzi Sergio - Via A. Moro, 12 - 31030 Dosson di Casier (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese suddette sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

11A16535

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione dello statuto del Consorzio Nettuno, in Roma

Con decreto del 5 dicembre 2011 è stato approvato lo statuto del Consorzio Nettuno con sede in Roma.

11A16518

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac IBMM+ARK».

Provvedimento n. 273 del 21 novembre 2011

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/xxxx/IA/018/G

Numero virtuale UK/V/0180/001/IA/006/G

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica "POULVAC IBMM+ARK"

Confezioni: - 10 flaconi da 6 ml (1000 dosi) A.I.C. n. 103620011

- 10 flaconi da 10 ml (5000 dosi) A.I.C. n. 103620023

- 10 flaconi da 20 ml (10000 dosi) A.I.C. n. 103620035

Titolare A.I.C.:

PFIZER ITALIA S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 – 04100 Latina Cod. Fisc. 06954380157

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: aggiunta sito responsabile rilascio dei lotti e confezionamento secondario.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, l'aggiunta del seguente sito Pfizer Olot S.L.U. Carretera Camprodon s/n – La Riba 17813 Vall de Bianya (Gerona) - Spagna come responsabile del confezionamento secondario e del rilascio dei lotti oltre al sito già autorizzato Pfizer Global Manufacturing Weesp – CJ Van Houtenlaan, 36 – 1381 CP Weesp (Paesi Bassi).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16519

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apistan strisce per arnie per api 10,3 g/100 g».

Provvedimento n. 274 del 21 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica APISTAN strisce per arnie per api 10,3 g/100 g, nella confezione:

- sacchetto da 10 strisce da 8 g – A.I.C. n. 103222016.

Titolare A.I.C.: VITA (EUROPE) Limited –Hampshire – UK.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA: modifica indirizzo titolare autorizzazione immissione in commercio del prodotto finito.

E' autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IA concernente la modifica dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

da: 21/23 Wote Street, Basingstoke, Hampshire – RG21 7NE (UK)

a: Vita House, 26-27 London Street, Basingstoke, Hampshire – RG21 7PG (UK).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16520

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata con regolamento (CE) n. 507 del 15 giugno 2009.

Considerato che la modifica è stata presentata dal consorzio di tutela dell'abbacchio romano I.G.P., via Rodolfo Lanciani, 38 - 00162 Roma, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Lazio circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Abbacchio Romano» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

**Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta
«Abbacchio Romano»**

**Art. 1
Denominazione**

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Abbacchio Romano" è riservata esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati nel territorio di cui all'art. 3, che siano in regola con le norme dettate dal presente disciplinare di produzione e identificazione.

**Art. 2
Descrizione del prodotto**

All'atto dell'immissione al consumo la carne di "Abbacchio Romano" presenta le seguenti caratteristiche:

- Colore: rosa chiaro e grasso di copertura bianco;
- Tessitura: fine;
- Consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso

**Art. 3
Delimitazione dell'area di produzione**

La nascita, l'allevamento degli agnelli da latte e le operazioni di macellazione dello "Abbacchio Romano" devono avvenire in tutto il territorio della Regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata.

**Art. 4
Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica di cui all'art. 3.**

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, macellatori e sezionatori/confezionatori in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità e rintracciabilità da monte a valle della filiera produttiva. Inoltre, gli animali destinati alla produzione di Abbacchio Romano IGP dovranno essere identificati, non oltre 20 giorni dalla nascita, mediante apposizione sull'orecchio sinistro d'idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte il codice di identificazione dell'allevamento completo di lettere e cifre e, sul retro, il numero progressivo del capo; Tutte le persone, fisiche o giuridiche iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
Metodo di ottenimento del prodotto

Materia prima

La materia prima dell' "Abbacchio Romano" è costituita dalla carne e parti dell'animale di agnelli maschi e femmine appartenenti ai tipi genetici più diffusi nell'area geografica di cui all'art. 3: razza Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci, Merinizzata Italiana e suoi incroci.

Gli agnelli vengono macellati tra 28 e 40 gg. di età

Gli agnelli sono distinti secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, nella seguente tipologia:

- Agnello "da latte" (sino ai 8 kg di peso morto)

Metodo di allevamento

Gli agnelli sono allevati allo stato brado e semibrado. E' consentito, il ricovero in idonee strutture il cui stato igienico-sanitario garantisca il benessere degli animali, con particolare riguardo al buon grado di aerazione, illuminazione naturale e pavimentazione.

Gli agnelli devono essere nutriti con latte materno (allattamento naturale). E' consentita l'integrazione pascolativa di alimenti naturali ed essenze spontanee.

Le pecore matricine usufruiscono di pascoli naturali, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. E' ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Gli agnelli e le pecore matricine non devono essere soggetti a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

Nel periodo estivo, è consentita la tradizionale pratica della monticazione.

Macellazione

L'attività di macellazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dovrà avvenire entro 24 ore dal conferimento al mattatoio, mediante recisione netta della vena giugulare, a cui segue lo spellamento e la contemporanea recisione delle zampe anteriori e posteriori. La carcassa che ne deriva, dovrà essere liberata dell'apparato intestinale, ivi compresa l'asportazione della cistifellea dal fegato, il quale deve restare integro all'interno della carcassa unitamente alla coratella. Nella fase successiva la carcassa dovrà essere condizionata secondo le tradizionali procedure con il peritoneo aderente alla carcassa.

La carcassa di "Abbacchio Romano" deve presentare alla macellazione le seguenti caratteristiche:

- Peso carcassa a freddo, senza pelle, con testa e corata: massimo 8 kg;

- Colore della carne: rosa chiaro (il rilievo va fatto sui muscoli interni della parete addominale);

- Consistenza delle masse muscolari: solida (assenza di sierosità);

- Colore del grasso: bianco;

- Consistenza del grasso: solido (il rilievo va fatto, sulla massa adiposa che sovrasta l'attacco della coda, a temperatura ambiente di 18-20°C);

- Copertura adiposa: moderatamente coperta la superficie esterna della carcassa, non eccessivamente i reni.
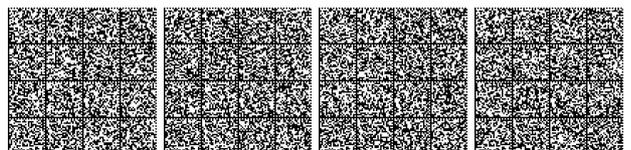
L'agnello designato dall'Indicazione Geografica Protetta "Abbacchio Romano", può essere immesso al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono:

- Intero;
- Mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti simmetriche;
- Spalla;
- Coscio;
- Costolette;
- Testa e coratella (cuore, polmone e fegato)

Il porzionamento può essere effettuato anche al di fuori della zona geografica di produzione di cui all'art. 3.

Art. 6
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:
1.1. Fattori naturali
6.1.1. L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedoclimatiche, quali:
- rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);
- temperatura media annuale variabile tra 13-16°C;
- precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800- 2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizione migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.
I fattori naturali consentono alle pecore matricine di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato all'alimentazione degli agnelli, e di conseguenza alla carne, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

1.2. Fattori Umani

Il prodotto Abbacchio Romano ha, fin dai tempi remoti, un forte legame con la ruralità regionale, dimostrato non solo dall'importanza che l'allevamento ovino ha nell'economia e nelle tradizioni dell'intera Regione Lazio, ma anche e soprattutto dalla reputazione che lo stesso ha da sempre dimostrato di possedere presso il consumatore. Infatti, il prodotto, fin dai tempi più antichi, ha una notevole influenza sulla gastronomia regionale. Infatti esso risulta avere un ruolo fondamentale nella cucina romana e laziale, tanto da dare origine a circa cento piatti diversi. A livello sociale questo legame è dimostrato dalle numerose sagre, feste campestri e manifestazioni popolari che hanno come oggetto l'abbacchio romano e che si svolgono su tutto il territorio della Regione Lazio. Particolare è anche l'utilizzo del termine romanesco Abbacchio, che risulta essere univoco. Infatti, dal vocabolario romanesco di Chiappini <si chiama abbacchio il figlio della pecora ancora lattante o da poco slattato; agnello il figlio della pecora presso a raggiungere un anno di età e già due volte tosato. A Firenze non si fa distinzione l'uno e l'altro si chiamano agnello>. Anche una serie di operazioni che vengono eseguite sull'abbacchio sono caratterizzate da una terminologia romanesca quale ad esempio sbacchiatura o abbacchiatura (macellazione degli abbacchi).

Gli elementi che comprovano la storia e tradizione del prodotto Abbacchio Romano sono costituiti da:

2. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

- A Campo Vaccino fin dal 300 si teneva il mercato degli abbacchi, degli agnelli, dei castrati e delle pecore.

- Nei regesti farfensi del secolo X troviamo le norme che regolavano gli stazzi ed i ricoveri per gli ovini.

- I Papi, dopo la caduta dell'Impero Romano, vietarono alle pecore di pascolare in tutta la Campagna Romana, prima di Sant'Angelo di settembre (29 settembre) ed imposero l'uscita da tutto il territorio, a Sant'Angelo di maggio (3 maggio), quindi il bestiame si rimetteva in movimento per raggiungere i freschi pascoli degli Appennini e sfuggire alla calura estiva.

- Nel 17 ottobre 1768 fu emanato un editto firmato dal Cardinale Carlo Rezzonico, per regolare la vendita degli abbacchi.

- Padre Zappata nel suo saggio sull'abbacchio, tratto dal volume «Roma che se va» del 1885, descrive le lotte ingaggiate nei secoli precedenti, tra mercanti di campagna che intendevano abbacchiare (uccidere gli abbacchi) ed il governo pontificio che intendeva quanto meno frenare o addirittura proibire l'iniziativa dal mese di settembre fino alla settimana di passione.

- La Repubblica romana nel 1798 sanci' la liberta' di abbacchiare-

- Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana» anno 1953, scrive che «per un gregge di 4000 pecore occorre una estensione di pascolo di circa 430 rubbia nel periodo invernale, mentre in quello primaverile (dal 16 marzo al 24 giugno) sono sufficienti 400 rubbia».

3. Riferimenti culturali:

- Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in risalto, nel descrivere la masseria, che e' «il Buttero, a trasportare a Roma abbacchi»;

- Dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita degli abbacchi;

- Nel catalogo-mostra «I nostri 100 anni» documenti fotografici dell'agro romano, troviamo numerose fotografie sulla pastorizia; una in particolare riporta «l'abbacchiara», mezzo utilizzato per il trasporto degli abbacchi morti.

4. Riferimenti statistici:

- Nel 1598 furono consumati a Roma 73.000 agnelli

- Nel 1629 furono consumati a Roma 165.797 agnelli su di una popolazione che contava 115.000 anime.

- Nicola Maria Nicolaj, nella sua stima, dal titolo «Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma», Roma 1803, volume III, cap. «Scandaglio della spesa e fruttato di un anno d'una massaria di pecore bianche vissane composta di capi num. 2.500 ... presi i ragguagli sopra diverse massarie dell'Agro Romano ... spese ...introito: rimangano num. 1540 agnelli da vendersi al macello, quali possono valutarsi sc. 1.80 uno per l'altro, che in tutto scudi 2772».

- La CCIAA dell'Aquila (1968) nel lavoro «Problemi attuali dell'allevamento ovino in Italia» mette in risalto dati statistici del patrimonio ovino laziale dal 1918 al 1963;

- L'Istat con «Indagine nazionale su alcuni aspetti degli allevamenti e delle produzioni ovine», decreto ministeriale del MiPAF 16 dicembre 1971, mette in luce la consistenza e la distribuzione delle razze nel Lazio nel 1971.

5. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

- la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione tra il direttore dell'azienda e la sede centrale del Pio Istituto viene riportato che nel mese di ottobre del 1969 l'azienda ha consegnato alle dispense ospedaliere 4209 abbacchi, 16 animelle

- la tenuta di Castel di Guido: dalla contabilita' di masseria siglata dal Vergaro e dal direttore nel 1958, nel 1960, nel 1965 e nel 1967 si riscontra la produzione e la vendita di abbacchi.

6. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono nei comuni della Regione Lazio:

- Dal 1952 si svolge nel comune di Roiate (Roma) la «Sagra dell'Abbacchio Romano»;

- Dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra Rassegna Ovina» con degustazione dei prodotti derivati dal latte di pecora.

7. Riferimenti gastronomici:

- l'Abbacchio Romano, il giovanissimo agnello lodato da Giovenale con la frase stupenda «... il piu' tenero del gregge, vergine d'erba, piu' di latte ripieno di sangue...» fa parte del repertorio di secondi piatti della cucina tradizionale romana e laziale.

Art. 7
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al presente disciplinare di produzione è svolto, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006, dalla struttura di controllo denominata “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma – Area V – Certificazione di prodotti agroalimentari, con sede in Roma (RM), Via Appia Nuova, 218, tel. +39 0652082051, Fax +39 06 52082493, e-mail: lcm.certificazioneprodotti@rm.camcom.it.

Art. 8
Confezionamento ed etichettatura

La carne di “Abbacchio Romano” deve essere immessa al consumo provvista di contrassegno, costituito dal logo riportato in calce al presente disciplinare, a garanzia dell’origine e dell’identificazione del prodotto.
La marchiatura deve essere effettuata al mattatoio. La carne è posta in vendita al taglio o confezionata, secondo i tagli di cui all’art. 5.
La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni in conformità alle prescrizioni del normativa comunitaria vigente e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- la designazione “Abbacchio Romano” deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione Indicazione Geografica Protetta e/o I.G.P;
- il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice;
- il logo deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei tagli;
- il logo è costituito da un perimetro quadrato composto da tre linee colorate, verde, bianco e rosso, interrotto in alto da una linea ondulata rossa che si collega ad un ovale rosso all’interno del perimetro e contenente una testa di agnello stilizzata. Il perimetro è interrotto, in basso, dalla scritta a caratteri maiuscoli rossi “I.G.P.”. In basso, all’interno del perimetro quadrato, è riportata l’indicazione del prodotto “ABBACCHIO” in caratteri maiuscoli di colore giallo, e
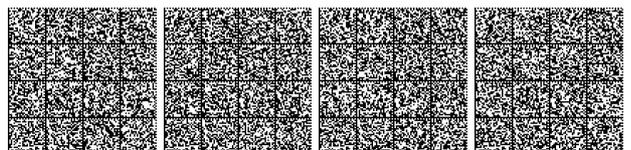
"ROMANO" a caratteri maiuscoli di colore rosso. I riferimenti di colore espressi in pantone sono riportati all'Art.9.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione "Abbacchio Romano " deve figurare in lingua italiana.

Art. 9

Logo

INDICE COLORIMETRICO:		
COLORI UTILIZZATI	PANTONE CORRISPONDENTE	PERCENTUALI QUADRICROMIA C M Y N
ROSSO SCURO	1805CVC	0% 91% 100% 23%
ROSSO	1797CVC	0% 94% 94% 6%
VERDE	361CVC	76% 0% 91% 0%
GIALLO	116CVC	0% 15% 94% 0%

11A16528

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Trote del Trentino» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione Troticoltori Trentini - società cooperativa agricola - via Galileo Galilei n. 43 - 38015 Lavis (Trento) e acquisiti inoltre il parere della provincia autonoma di Trento e della regione Lombardia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della richiesta di registrazione alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
“TROTE DEL TRENTINO”

Art. 1
DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

La denominazione di origine protetta “IGP – Trote del Trentino” è riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. La specie
L'IGP “Trote del Trentino” è attribuita ai pesci salmonidi, allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla seguente specie **trota iridea** *Oncorhynchus mykiss* (Walb).

2. Caratteristiche morfologiche
All'atto dell'immissione al consumo, le trote devono presentare le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul corpo e sulla pinna dorsale e caudale.
L'Indice di Corposità (Condition Factor) deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi. L'Indice di Corposità è definito come $(massa)x100/(lunghezza)^3$, esprimendo la massa in grammi e la lunghezza in centimetri.
3. Caratteristiche chimico-fisiche
La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne è bianca o salmonata.
4. Caratteristiche organolettiche
La carne delle “Trote del Trentino” IGP si presenta compatta, tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango.
Gli off-flavour del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0.9 µg/kg e la compattezza del muscolo deve essere caratterizzata da valori di forza massima a compressione maggiori o uguali a 4N.

Art. 3
ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione della IGP “Trote del Trentino” comprende l'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento nonché il comune di Bagolino in Provincia di Brescia.

Art. 4
PROVA DELL'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei macellatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
METODI DI OTTENIMENTO

1. Produzione uova, fecondazione ed incubazione
Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, trota adulta e le operazioni di macellazione devono avvenire all'interno della zona delimitata.

2. Allevamento
Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.
L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e torrenti compresi nella zona di produzione delimitata.
In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) la temperatura media nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 10°C;
b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.

La densità di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi riportati nella seguente tabella:

NUMERO RICAMBI GIORNALIERI DELL'ACQUA	DENSITA' MASSIMA DI ALLEVAMENTO (in kg/m^3)
Da 2 a 6	25
Da 6 a 10	30
più di 10	40

La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e opportunamente certificati secondo la normativa vigente.
Per contribuire ad esaltare la qualità tipica della carne della IGP "Trote del Trentino" sono ammesse le seguenti materie prime:

1. cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici
2. semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli
3. semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici
4. farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici
5. prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli
6. farina di alghe marine e derivati
7. prodotti a base di sangue di non ruminanti
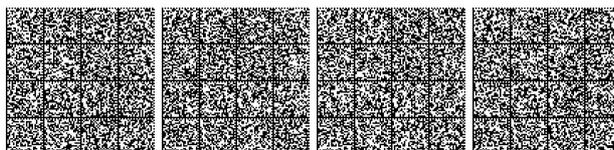
Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.
Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide *astaxantina* e/o carotenoidi di origine naturale.
Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono essere rispettati - in relazione alla temperatura dell'acqua – i seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:

TEMPERATURA DELL'ACQUA (in °C)	NUMERO MINIMO DI GIORNI DI DIGIUNO
0 a 5,5	6
da 5,6 a 8,5	5
da 8,6 a 12	4
più di 12	3

3. Lavorazione
Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C.
Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire a temperature comprese tra 0 e +4°C in modo da mantenere le condizioni ottimali di conservazione.
In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono eviscerate, filettate e affettate.

4. Confezionamento
Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata (ATM). In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono poste in vendita come prodotto fresco: intero, eviscerato, filettato e/o affettato. Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima di 200g. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 90g.

Art. 6
ELEMENTI CHE COMPROVANO IL LEGAME CON L'AMBIENTE

Le caratteristiche peculiari delle "Trote del Trentino" sono essenzialmente il ridotto Indice di Corposità, il livello contenuto in grassi, nonché la compattezza delle carni, che derivano direttamente dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche, non trasferibili o imitabili, della zona delimitata e dall'elevata qualità dell'acqua utilizzata, tutta proveniente dalla zona d'origine, le cui prerogative sono: abbondante quantità assicurata dalla presenza di nevai e ghiacciai perenni, elevata ossigenazione, buona qualità chimica-fisica-biologica e bassa temperatura media (inferiori a 10 °C da novembre a marzo).
La zona di produzione è formata da una sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico, è essenzialmente montuosa e caratterizzata da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici del territorio.
La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori inferiori rispetto alla media europea, rendendo così le acque estremamente idonee allo sviluppo delle trote. I corsi d'acqua che alimentano gli impianti di troticoltura trentina sono caratterizzati da un'ottima qualità biologica con valori di I.B.E (Indice Biotico Esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di qualità.

Le caratteristiche climatiche dell'ambiente, caratterizzato da frequenti precipitazioni spesso nevose nei mesi invernali, da temperature fresche anche in estate, formano insieme al contributo offerto dall'uomo in termini di cura nella gestione degli allevamenti nonché professionalità nelle fasi di selezione dei riproduttori, un connubio che rende unico questo prodotto all'area geografica.
Le caratteristiche chimico-fisiche delle Trote del Trentino sono in possesso di valori dei parametri non ottenibili dalla troticoltura di pianura o delle aree limitrofe.
I tratti più elevati dei torrenti montani (Zona della Trota) presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti comportano un accrescimento lento, che se da un lato penalizza l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta le caratteristiche qualitative delle carni (maggiore consistenza,migliore sapore e limitato contenuto in lipidi). Inoltre la maggior parte delle troticolture trentine,grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione naturale dell'acqua. La buona qualità dell'acqua rende difficile la proliferazione di alghe e di microrganismi indesiderati che con i loro metaboliti, sono responsabili di sapori sgradevoli, non ultimo quello attribuibile al sapore di fango, causato dalla presenza eccessiva di geosmina.
La vocazione della zona delimitata alla troticoltura ha una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione nel 1879 dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, che aveva la finalità di diffondere la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Tale tradizione si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei Troticoltori Trentini, la quale ha avuto un ruolo importante nel rilancio della zona.
Attorno all'allevamento della trota, si è stratificato un retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti da oltre un secolo. Le troticolture della zona si dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da rimonta con particolare riferimento agli avannotti e alle uova embrionate, le quali sono oggetto di esportazione anche in Paesi extraeuropei.
La denominazione "Trote del Trentino" è in uso ormai consolidato da oltre un decennio e ciò è dimostrato da fatture, etichette, materiale pubblicitario, pubblicazioni (rif. Atlante provinciale dei prodotti tradizionali, portale: www.trentinoagricoltura.net).

Art. 7
CONTROLLI

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è CSQA Certificazioni Srl, via San Gaetano, 74, 36016 THIENE (VI), tel. 0445 313011 fax 0445 313070.

Art. 8
ETICHETTATURA

Il prodotto è posto in vendita confezionato.
L'identificazione del prodotto IGP dovrà essere possibile per ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovrà comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione "Indicazione Geografica Protetta" o la sigla "I.G.P".
Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato.

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresì figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP.
Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto di produzione.

Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per le "Trote del Trentino" deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio il seguente logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la paletta cromatica riportata. In alternativa il logo può essere riportato in scala di grigi.
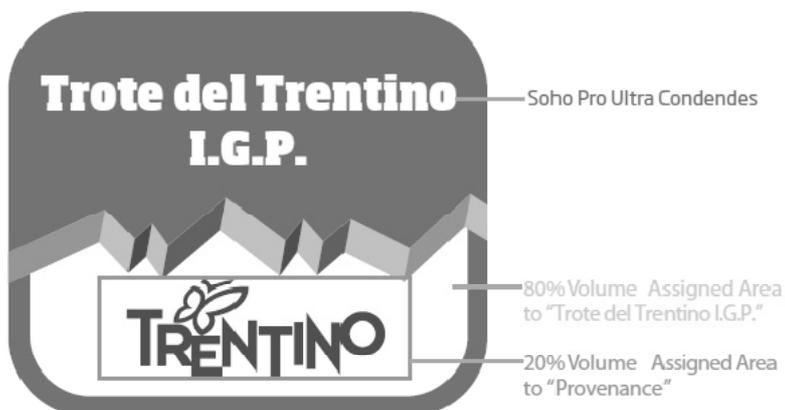
Paletta cromatica del marchio multicolore:

PMS 308	PMS 3145	PMS 368	PMS 2925	PMS 2728	PMS 382
C100 R0 M5 G99 Y0 B144 K47	C100 R0 M0 G130 Y19 B164 K23	C57 R131 M0 G184 Y100 B26 K0	C85 R0 M24 G146 Y0 B208 K0	C96 R0 M69 G83 Y0 B159 K0	C29 R203 M0 G211 Y100 B0 K0

11A16529

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di n. 118 società cooperative aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. (Avviso n. 5/2011).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 – tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.

ELENCO N. 5/ 2011 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	MONTE CRISTO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	AQ	L'AQUILA	ABRUZZO	00234850667	25/10/1996	CCI
2	SERVIZI GEOLOGICI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PE	PESCARA	ABRUZZO	01677940684	24/03/2009	
3	GIULIANOVA ANTICA - SOCIETA' COOPERATIVA	TE	GIULIANOVA	ABRUZZO	01455410678	19/09/2005	
4	PALLADIUM COOP. A R.L.	TE	ROSETO DEGLI ABRUZZI	ABRUZZO	00609820675	29/11/1998	
5	VITALIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA- IN LIQUIDAZIONE	PZ	PALAZZO SAN GERVASIO	BASILICATA	00285710760	21/10/2005	
6	DM IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CS	RENDE	CALABRIA	02903440788	06/11/2009	UNICOOP
7	EUROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E SOCIALE	CS	COSENZA	CALABRIA	02244050783	29/05/2002	
8	MICRO STONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CS	COSENZA	CALABRIA	02607820780	09/06/2005	
9	IL DIAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CZ	LAMEZIA TERME	CALABRIA	02222950798	16/09/2005	UNICOOP
10	KROTON COOP- SOCIETA' COOPERATIVA	KR	CROTONE	CALABRIA	02360680793	22/12/2006	CCI
11	LE GINESTRE- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	KR	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	CALABRIA	02493750794	13/09/2006	CCI
12	S.I.T.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	KR	CROTONE	CALABRIA	02406310793	23/02/2006	
13	CAUDIUM SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN LIQUIDAZIONE	AV	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	CAMPANIA	02375480643	18/12/2008	
14	IRPINIA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	BN	BENEVENTO	CAMPANIA	02244070641	10/10/2008	
15	LAVORATORI ACLI APICE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BN	APICE	CAMPANIA	00647530625	24/07/2006	
16	AGRI.TAB. - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO- IN LIQUIDAZIONE	CE	MACERATA CAMPANIA	CAMPANIA	01675850612	08/09/2008	
17	C.D. EDILE 2001- SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	CE	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CAMPANIA	02825460617	22/12/2005	
18	POKER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CE	TEVEROLA	CAMPANIA	02823750613	13/02/2007	
19	SALUS 2003 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN LIQUIDAZIONE	CE	ROCCAMONFINA	CAMPANIA	02946120611	31/03/2005	
20	AVEX 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	GIUGLIANO IN CAMPANIA	CAMPANIA	03387781218	03/10/2006	
21	CONSULTING NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07702700639	11/12/2006	
22	COOPERATIVA MERIDIONALE IN LIQUIDAZIONE	NA	CASALNUOVO DI NAPOLI	CAMPANIA	04976101214	02/01/2007	
23	DEATRANS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	ARZANO	CAMPANIA	03172121216	23/03/2005	
24	EUROPEAN SERVICES SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	NA	POZZUOLI	CAMPANIA	07529210630	03/04/2007	
25	GE.ST.ISCHIA A R.L. -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	CASAMICCIOLA TERME	CAMPANIA	03952541211	11/07/2006	
26	SERVIZI E LOGISTICA- SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	POLLENA TROCCHIA	CAMPANIA	05066071217	01/02/2007	
27	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LORELAI A R.L. IN LIQUIDAZIONE	NA	TORRE ANNUNZIATA	CAMPANIA	04925970635	23/07/2008	
28	C.L.I.C. COOPERATIVA LOGISTICA INTEGRATA CAMPANA A R.L.	SA	FISCIANO	CAMPANIA	03738660657	11/04/2005	
29	COOP. STELLA - S.C.R.L.	SA	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	CAMPANIA	03060780651	28/10/1997	
30	COOPERATIVA EDIL COOP - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	SA	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	CAMPANIA	03706440652	15/02/2008	
31	DOMUS 2003- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SA	PONTECAGNANO FAIANO	CAMPANIA	04049420658	02/08/2007	
32	LA RINASCENTE SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	SA	ANGRI	CAMPANIA	03663460651	23/02/2007	
33	EURISKO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02171971209	13/10/2005	
34	IDEA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BO	BUDRIO	EMILIA R.	02219851207	09/06/2005	
35	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	BO	CASTEL MAGGIORE	EMILIA R.	02403521202	18/07/2007	CCI
36	SERTEC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQ.	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	02017701208	14/12/2005	
37	ARCA COOP.- COOPERATIVA A R.L.	PC	PIACENZA	EMILIA R.	00914380332	26/10/1994	
38	ORCHESTRA GIL - BERT SOC. COOP. A R.L.	PC	PIACENZA	EMILIA R.	00909770331	29/12/1998	
39	CASA NOSTRA SOC. COOP. A R.L.	RA	BAGNACAVALLO	EMILIA R.	00370700395	15/04/2004	AGCI
40	IT.WORK SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	RA	RAVENNA	EMILIA R.	02107740397	08/06/2004	LEGA

ELENCO N. 5/ 2011 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
41	EASY AND FAST SOCIETA' COOPERATIVA	LT	LATINA	LAZIO	02088690595	16/12/2005\	AGCI
42	INTERMINAL TIR- PICCOLA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	LT	FORMIA	LAZIO	02127270599	01/04/2006	
43	AMICI PER LA TERRA - PICCOLA SOC. COOP.VA	RI	RIETI	LAZIO	00883810574	17/12/2002	UNICOOP
44	ALBA TRASPORTI COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07159531008	01/07/2005	
45	ALFA TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	05601001000	22/11/2006	UNICOOP
46	AREG 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	05403751000	20/12/2005	
47	ARIETE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	06799971004	25/05/2005	
48	C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	05842021007	18/04/2006	
49	CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	VELLETRI	LAZIO	08316251001	14/11/2006	
50	CITY TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	CIVITAVECCHIA	LAZIO	05544051005	30/03/2006	LEGA
51	COOPERATIVA - DIVINO AMORE - TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA LIMITATA	RM	ROMA	LAZIO	06411000588	20/11/1997	
52	COOPERATIVA DEL POSSIBILE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07495811007	10/10/2006	
53	COOPERATIVA EUROFLAMINIA SERVIZI E LAVORO IN LIQ.	RM	MORLUPO	LAZIO	05414531003	31/07/2004	LEGA
54	FABER 62 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06700161000	28/11/2005	
55	GRIFO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	MARINO	LAZIO	07707591009	28/02/2007	
56	IL GALEONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	RM	FRASCATI	LAZIO	08710241004	31/12/2006	
57	LAVORATORI ROMA 84 - SOCIETA' COOPERATIVA	RM	ROMA	LAZIO	05866301004	01/07/2002	
58	LILITH - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA A R.L. IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	04732171006	24/03/2005	
59	LOGISTICA E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	07757481002	12/03/2007	
60	MUTUA EDILIZIA- CONSORZIO DI MUTUALITA' FRA COOP.VE REGIONE LAZIO	RM	ROMA	LAZIO	07355550588	03/12/2007	UNCI
61	SERVIZI TUCCI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQ.	RM	ROMA	LAZIO	06694071009	09/05/2005	
62	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TERZA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RM	ROMA	LAZIO	04197571005	10/06/1994	
63	SOCIETA' COOPERATIVA VILLAGGIO PRENESTINO	RM	ROMA	LAZIO	04268681006	19/09/1996	
64	SUPERANGELI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07306861001	14/03/2007	
65	ZOWART SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	08100230583	21/12/2005	
66	SOC. COOP. ECO.VIT. A R.L.	VT	VITERBO	LAZIO	01707720569	27/12/2002	
67	COOP. 2002 BS- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GE	GENOVA	LIGURIA	02493150987	07/02/2007	CCI
68	IL DIAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA	GE	GENOVA	LIGURIA	03395650108	23/11/2004	
69	PUNTOPIU' SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GE	CHIAVARI	LIGURIA	01339590992	25/05/2006	
70	MAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS IN LIQUIDAZIONE	IM	TAGGIA	LIGURIA	01303620080	31/03/2005	CCI
71	SMILE SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQ.	IM	SANREMO	LIGURIA	01272290089	28/02/2006	CCI
72	G.S.V. GESTIONE SERVIZI VARI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BG	TREVIGLIO	LOMBARDIA	02652340163	22/02/2006	
73	LA SFINGE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CR	CREMA	LOMBARDIA	01298510197	30/12/2005	
74	C.L.S. SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MI	GARBAGNATE MILANESE	LOMBARDIA	05076710960	07/05/2007	
75	COOPERATIVA FACCHINI LOMBARDI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	12437150159	13/01/2006	UNCI
76	COOPERATIVA MODOETHIA A R.L.	MI	MILANO	LOMBARDIA	09423030155	25/02/1992	UNCI
77	CPS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	04879490961	10/10/2006	
78	IL GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	04506190968	18/05/2006	CCI
79	WORKLINE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	02643690981	03/10/2006	CCI
80	CONSORZIO EDILE PAVIMART - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQ.	PU	GABICCE MARE	MARCHE	02118400411	20/02/2006	

ELENCO N. 5/ 2011 DI COOPERATIVE DA CANCELLARE ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
81	S.A.A. (SISTEMI AMBIENTALI AVANZATI) SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PU	PERGOLA	MARCHE	01404660415	31/05/2002	
82	RAINBOW ANIMAZIONE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CB	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	MOLISE	01488940709	29/12/2006	
83	BENESSERE ONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08983090013	29/11/2005	UNCI
84	COASCO - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TO	NICHELINO	PIEMONTE	07837040018	05/04/2007	UNCI
85	EVENTI & SERVIZI SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08531140013	08/02/2007	UNCI
86	JOB MEETING SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	09243220010	27/03/2007	
87	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CROCETTA IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	00492310016	05/12/2005	UNCI
88	UNIVERSO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08236220011	28/02/2006	UNCI
89	YOUSRA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08584510013	11/05/2006	AGCI
90	INSIEME 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PROD. E LAVORO	BA	BARI	PUGLIA	05626200728	28/12/2001	
91	L.A.F.A. SOCIETA' COOPERATIVA	BA	CANOSA DI PUGLIA	PUGLIA	05181800722	11/03/2006	
92	PUGLIA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	NOCI	PUGLIA	05364030725	07/02/2007	
93	TOP GROUP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (IN LIQUIDAZIONE)	BA	BARLETTA	PUGLIA	05648630720	20/12/2004	
94	AGRI 2000- SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	FG	ORDONA	PUGLIA	02303340711	22/12/2006	
95	COOP-IN SOC. COOP. AR.L. IN LIQUIDAZIONE	FG	ROSETO VALFORTORE	PUGLIA	02107490167	19/04/2007	
96	EDIL EGIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA	FG	LUCERA	PUGLIA	03307090716	13/11/2006	
97	EDIL SUD COPERTURE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FG	MANFREDONIA	PUGLIA	03400620716	24/10/2006	
98	SANTA LUCIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE	FG	TORREMAGGIORE	PUGLIA	03166300719	01/03/2007	
99	OASI SOC. COOP. A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	LE	VERNOLE	PUGLIA	02634550756	24/05/2006	
100	BUGGERRU 2006 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CA	BUGGERRU	SARDEGNA	02999460922	17/11/2005	CCI
101	EDILDUE SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	CA	SANLURI	SARDEGNA	02507840920	22/02/2007	
102	EUROSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	CA	CAGLIARI	SARDEGNA	02444540922	27/04/2007	LEGA
103	SOC. COOP. A R.L. PRODUZIONE E LAVORO EDILE POPOLARE- IN LIQUIDAZIONE	NU	VILLANOVA TULO	SARDEGNA	00083450916	20/10/2005	LEGA
104	COOPERATIVA SOCIALE I.C.A.R.U.S. ONLUS IN LIQUIDAZIONE	OR	ORISTANO	SARDEGNA	01029130950	19/04/2007	LEGA
105	ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SS	BENETUTTI	SARDEGNA	01655890901	23/12/2004	AGCI
106	GOLDEN COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SS	SASSARI	SARDEGNA	01886460904	26/10/2005	AGCI
107	GRUPPO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SS	SANTA MARIA COGHINAS	SARDEGNA	02098200906	19/12/2007	AGCI
108	TALOS SOC.COOP.A R.L. IN LIQUIDAZIONE	SS	ALGHERO	SARDEGNA	01897120901	18/12/2001	AGCI
109	ALMA SOC. COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	FI	FIRENZE	TOSCANA	05446830480	03/02/2006	
110	ETTAOHID SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	FI	FIRENZE	TOSCANA	05087050489	08/06/2005	
111	L'ORSACCHIOTTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	GR	SCARLINO	TOSCANA	01167440534	15/09/2006	AGCI
112	IL GLOBO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LI	COLLESALVETTI	TOSCANA	01502720491	17/07/2008	
113	SOC.R.P.A. LUNAE RISTORAZIONE - PULIZIE - AMBIENTE COOP. SOCIALE	MS	FIVIZZANO	TOSCANA	00294540455	23/01/2008	AGCI
114	UNICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	MS	MASSA	TOSCANA	00534680459	30/12/1996	CCI
115	PRATO TENNIS TEAM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PO	PRATO	TOSCANA	01901680973	04/04/2003	
116	C.R.T. CASA DI REINSERIMENTO IL TEMPIO- SOC. COOP. SOCIALE	PT	PISTOIA	TOSCANA	01092080470	03/12/2004	CCI
117	CA' BIANCA- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	PD	RUBANO	VENETO	03569040284	22/03/2007	
118	C.G.A. LE BONTA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RO	CRESPINO	VENETO	01153340292	05/10/2004	LEGA

11A16516

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 33 del 17 novembre 2011

Il presidente della regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010, in relazione allo stato di emergenza, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, per gli eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010, rende noto:

che con propria ordinanza n. 33 del 17 novembre 2011, ai sensi dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915, ha disposto:

l'erogazione dell'ulteriore quota pari a euro 250.000,00 a favore del comune di Massa al fine di consentire la liquidazione degli indennizzi ai nuclei familiari che a causa di tali eventi hanno subito la perdita di uno o più componenti (art. 8, comma 1, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010);

la restituzione a favore della regione Toscana di euro 250.000,00 quali risorse anticipate ai sensi dell'art. 8, comma 4, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915/2010;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 59 del 16 dicembre 2011 - parte prima.

11A16583

Approvazione dell'ordinanza n. 34 del 17 novembre 2011

Il presidente della regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, nel mese di ottobre 2011, rende noto:

che con propria ordinanza n. 34 del 17 novembre 2011 ha provveduto all'individuazione dei comuni danneggiati ai sensi dell'art. 1, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974/2011;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 59 del 16 dicembre 2011 - parte prima.

11A16584

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 22 settembre 2011 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Modifica del decreto 30 settembre 2005 di ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l. (Prot. n. 566/Ric.).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 2011).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così rettificato: «Modifica del decreto 30 *dicembre* 2005 di ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca presentato dalla Hospitex Diagnostics S.r.l. (Prot. n. 566/Ric.).».

11A16720

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-302) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.